

QUESITI

ROBERTA DE PAOLIS

**La sottile linea rossa tra corruzione e abuso sessuale:
il fenomeno della *sextortion***

Lo scritto propone una riflessione su di un fenomeno criminale in crescente espansione, la cosiddetta *sextortion*, ossia quella «forma di corruzione in cui il sesso, piuttosto che il denaro, è la valuta della tangente». Essa si pone al crocevia tra i reati afferenti alla macro-categoria della corruzione e quelli riferibili all'abuso sessuale: difatti, se da una parte concorrono l'abuso di autorità e l'elemento del *quid pro quo*, dall'altra la *sextortion* comporta un'attività sessuale indesiderata. Tuttavia, la *sextortion* non rappresenta pienamente una forma di corruzione poiché coloro che forniscono la prestazione sessuale non ottengono un beneficio effettivo, ma piuttosto la possibilità di evitare uno svantaggio o di ottenere un servizio/trattamento di cui si aveva già il diritto di beneficiare. Analogamente, il fenomeno non rappresenta pienamente una forma di abuso sessuale, non solo per l'assenza dell'elemento della violenza o della minaccia, ma altresì perché il consenso alla prestazione sessuale è determinato da una coercizione psicologica che si comprende solo alla luce dello squilibrio di potere tra gli autori e le loro vittime, tra coloro che possono disporre di un diritto altrui e coloro che dipendono dal modo in cui il potere è esercitato. Una tale ibridazione dei profili criminologici solleva non poche difficoltà, a partire dall'inquadramento della fattispecie e relativo trattamento sanzionatorio, tanto che alcuni ordinamenti hanno convenuto sulla necessità di agire legislativamente per arginare il rischio di vuoti di tutela. Alla luce di ciò, il contributo si sofferma sugli approdi interpretativi raggiunti dalla giurisprudenza italiana, la quale si pone come esempio virtuoso di elaborazione capace di scongiurare vuoti di tutela derivanti da fenomeni particolarmente opachi (*borderline*) ma non per questo meno pregiudizievoli e diffusi.

The thin red line between corruption and sexual abuse: the phenomenon of sextortion

The paper proposes a reflection on a growing criminal phenomenon, the so-called sextortion, i.e., that 'form of corruption in which sex, rather than money, is the currency of the bribe'. It stands at the crossroads between offenses related to the macro-category of bribery and those related to sexual abuse: indeed, while on the one hand, there is an abuse of authority and the element of quid pro quo, on the other hand, sextortion involves unwanted sexual activity. However, sextortion does not fully represent a form of bribery since those who provide the sexual service do not obtain an actual benefit, but rather the opportunity to avoid a disadvantage or to obtain a service/treatment from which one was already entitled to benefit. Similarly, the phenomenon does not fully represent a form of sexual abuse, not only because of the absence of the element of violence or threat, but also because the consent to sexual performance is determined by psychological coercion that can only be understood in the light of the imbalance of power between the perpetrators and their victims, between those who can dispose of another's right and those who depend on how power is exercised. Such a hybridization of criminological profiles raises not a few difficulties, starting with the framing of the case and its sanctioning treatment, so much so that some jurisdictions have agreed on the need to act legislatively to stem the risk of protection gaps. In light of this, the contribution dwells on the interpretative approaches reached by Italian jurisprudence, which stands as a virtuous example of elaboration capable of averting gaps in protection arising

from particularly opaque phenomena (borderline) but no less prejudicial and widespread.

SOMMARIO: 1. Introduzione e delimitazione dell'oggetto della ricerca. - 2. Definizione di *sextortion*. - 3. Entità della *sextortion*. - 4. Affrontare la *sextortion* alla luce delle fonti internazionali. - 5. Profili teorici e pratico-applicativi dell'inquadramento della *sextortion* nella fattispecie di corruzione. - 6. Affrontare la *sextortion*: la strada italiana. - 7. L'approdo giurisprudenziale e l'eredità delle Sezioni unite Maldera. - 8. La *sextortion* alla luce dei "criteri Maldera". - 9. Conclusioni.

1. *Introduzione e delimitazione dell'oggetto della ricerca.* L'età contemporanea ha costretto gli ordinamenti ad affrontare nuove forme di criminalità, si pensi alla criminalità tecnologica, prodotto collaterale della società postindustriale dell'informazione che si sviluppa e progredisce in conformità allo sviluppo e progresso tecnologico. Allo stesso tempo, si assiste ad una metamorfosi della criminalità tradizionale, la quale non solo si avvantaggia di contesti più fluidi ed interconnessi, ma altresì di vere e proprie ibridazioni dei profili criminologici riferibili a fattispecie indipendenti. In altre parole, si assiste ad un mutamento delle *modalità* di manifestazione del reato, estrinseche ed intrinseche. Più nello specifico, se per un verso si assiste a fenomeni criminali che sfruttano lo scarto di velocità che si apprezza tra la realtà e la normazione penale - ove la seconda, in ossequio ai principi di determinatezza e tipicità, comporta iter più lunghi rispetto alla tempestività richiesta dai mutamenti della prima - beneficiando quindi dei potenziali vuoti di tutela e zone grigie che progressivamente si sviluppano; per altro verso, non si può ignorare come spesso sono gli stessi elementi costitutivi della fattispecie ad assumere forme diverse da quelle tradizionalmente previste per l'ipotesi di base, così da ostacolarne l'individuazione e, di conseguenza, la perseguibilità.

In questo contesto, la corruzione è sicuramente uno dei fenomeni criminali che più facilmente si modellano e modulano in base alle trasformazioni della contemporaneità, soprattutto grazie alla sua natura camaleontica e silente, in grado di mutare a seconda degli obiettivi previsti, dei soggetti coinvolti, dei presidi preventivi e di contrasto predisposti. Così, quello che veniva semplicemente inquadrato come il *pactum sceleris* intercorrente tra un funzionario pubblico e il soggetto privato mediante il quale il primo accetta dal secondo, per un atto relativo alle proprie funzioni, un compenso che non gli è dovuto, oggi appare sfuggire alla sua originaria vocazione domestica e prevalentemen-

te pubblica. Difatti, e a titolo puramente esemplificativo, vi è un numero crescente di casi di corruzione che interessano una pluralità di ordinamenti (“corruzione transnazionale”) e soggetti dapprima non inclusi all’interno di una tutela penale pensata e costruita sul paradigma della pubblica amministrazione (il riferimento va alla “corruzione tra privati”, che criminalizza l’abuso di potere riferibile a soggetti economici privati). A valle di ciò, non si può peraltro ignorare come la capacità “plastica” della corruzione rappresenti un vettore di mutamento per altre forme di criminalità, nella misura in cui costituisce il mezzo per perseguire altri fini illeciti (“corruzione-mezzo”): si pensi alla criminalità organizzata che, nella sua progressiva risalita oltre la “linea della palma”¹, sfrutta a suo vantaggio sistemi collusivi-corruttivi² per potersi infiltrare in contesti legali, consolidando così la sua progressiva conversione da una criminalità prevalentemente violenta ad una economica. In definitiva, le caratteristiche del reato di corruzione, prima tra tutte la congenita segretezza, permettono a quest’ultima di innestarsi negli anfratti meno presidiati e quindi più esposti alla tentazione di uno scambio illecito ma profittevole.

Per altro verso, la corruzione sembra altresì capace di modulare i suoi profili criminologici interni – le modalità *intrinseche* di manifestazione del reato – soprattutto se si considera che la sua condizione di esistenza si sostanzia nel perturbamento, in ciascuno dei suoi “protagonisti”, del delicato equilibrio tra potere e vulnerabilità: così nella corruzione attiva è colui che detiene un potere che si “rende vulnerabile” alla dazione o alla promessa di un vantaggio personale indebito; in quella passiva è la vulnerabilità del privato che “viene provocata” ai fini di un accordo illecito con coloro che detengono un potere. In definitiva, i termini entro cui si traduce l’equilibrio tra potere e vulnerabilità sono quelli che permettono di discriminare la negozialità illecita della corruzione da quella contrattuale di diritto privato, fondata, per converso, su di un piano di “interazione legale” tra le parti. Tutto considerato, è proprio in questo profilo differenziale che si sostanzia l’altro tratto distintivo della corruzio-

¹ Con questa espressione Leonardo Sciascia spiegava come la mafia si stesse espandendo al Nord: SCIASCIA, *Il giorno della civetta*, in *Opere*, Milano, 1956-1971, 479.

² AVVISO PUBBLICO, *Relazione 2019 della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo*, <https://www.avvisopubblico.it/home/home/cosa-facciamo/informare/documenti-tematici/mafie/relazione-2019-della-direzione-nazionale-antimafia-e-antiterrorismo/>, 2019.

ne – intesa nel senso più omnicomprendivo di *corruption*³, ossia l’abuso di cariche pubbliche e private per scopi personali – segnatamente quella capacità di plasmare un caratteristico e fisiologico squilibrio di potere a seconda del contesto di riferimento e dei vantaggi indebiti attesi. Pertanto, l’abuso di potere percorre uno spettro comportamentale che transita dal piano paritetico entro cui convergono le manifestazioni di volontà dei soggetti coinvolti, al progressivo sfumarsi della *par condicio contractualis* attraverso forme di persuasione, convinzione, suggestione a cui la volontà del soggetto passivo è condizionata, sino alla completa prevaricazione dell’interlocutore per mezzo di condotte coercitive. Allo stesso modo, l’ampiezza del concetto di vantaggio indebito⁴ apre alla possibilità di assistere a svariate e molteplici forme entro cui si può sostanziare la cosiddetta “valuta della tangente” – il corrispettivo dovuto a fronte di condotte corruttive – la quale muta a seconda del soggetto pubblico o privato da raggiungere e delle ambizioni dello scambio. Sul punto, pare che l’attitudine prevalente negli scambi corruttivi odierni sia quella di affidarsi sempre meno alla contropartita economica⁵, stante la difficoltà di occultamento delle somme di denaro, e sempre più a controprestazioni alternative quali, tra le altre, l’assegnazione di prestazioni professionali in cambio di un appalto pubblico, posti di lavoro per autorizzazioni, esiti manipolati di bandi di concorso in cambio di licenze, il disvelamento di notizie societarie confidenziali per viaggi estivi, consulenze fittizie riccamente remunerate in cambio di regalie periodiche, rimborsi di spese elettorali camuffate da costi elettorali o sponsorizzazioni. In buona sostanza, a fronte dell’esigenza di minimizzare il rischio di poter risalire allo scambio corruttivo, si ricorre ad utilità

³ “Corruption” può assumere molte forme, ma tutte implicano l’abuso di una carica pubblica o privata; “Bribery” consiste nell’offrire, promettere o dare intenzionalmente un indebito vantaggio pecuniario o di altro tipo a un funzionario o a un responsabile delle decisioni, con l’intenzione che il funzionario o il responsabile delle decisioni agisca o si astenga dall’agire in relazione all’adempimento dei propri doveri. Per quanto riguarda i contributi più recenti, *ex multis*: DAMIJAN, *Corruption: A Review of Issues*, in *Economic and Business Review*, 2023, 25(1), 1-10; MONGILLO, *Strengths and weaknesses of the proposal for a eu directive on combating corruption*, in *Sist. pen.*, 2023, 7.

⁴ BRUNELLE-QURAIISHI, *Assessing the Relevancy and Efficacy of the United Nations Convention against Corruption: A Comparative Analysis*, in *Notre Dame Journal of International & Comparative Law*, 2, 1, 2011; SALBU, *Extraterritorial Restriction of Bribery: A Premature Evocation of the Normative Global Village*, in *Yale J. Int’l L.*, 1999, 904.

⁵ Vd. GAMBARDELLA, *Condotte economiche e responsabilità penale*, Torino, 2020; PALAZZO, *Corruzione pubblica. Repressione penale e prevenzione amministrativa*, Firenze, 2011.

sempre meno tangibili e sommerse; a tangenti, per l'appunto, sempre più "smaterializzate". È proprio in questo senso che si comprende come nel panorama domestico ed internazionale si registri un aumento dei casi in cui l'oggetto dello scambio è costituito da una prestazione sessuale, la cui fisiologica intimità contribuisce a limitare le possibilità di rintracciare, e quindi provare, i termini dell'accordo illecito: così un insegnante chiede "sesso in cambio di voti"⁶, un funzionario pubblico offre a un candidato un tirocinio in cambio di sesso⁷, un allenatore offre posizioni in un'organizzazione sportiva in cambio di foto intime, eccetera. In altre parole, è sempre più frequente che una persona con un potere affidato abusi di questo potere per ottenere favori sessuali in cambio di un servizio o di un beneficio che è in suo potere concedere o negare. Tuttavia, quando l'oggetto dello scambio è una prestazione sessuale, potrebbe essere impervio determinare con certezza il discrimine tra transazioni corrotte in cui il sesso rappresenta la valuta della tangente e veri e propri abusi sessuali che, eventualmente, includono elementi di "*quid pro quo*". Difatti, il corto circuito si instaura su due rami la cui origine è identica: da una parte, il fatto che l'integrità sessuale sia oggetto di scambio permette di interrogarsi sull'effettiva convergenza delle volontà delle parti, soprattutto considerata la sproporzione delle utilità guadagnate; per altro verso, risulta sfumato il perimetro del consenso prestato ad un rapporto sessuale in condizioni in cui l'approfittamento e la vulnerabilità diluiscono con la presenza di vantaggi reciproci.

Un simile scenario apre a problemi teorici e pratici di non poco momento. Più nello specifico - se agli estremi dello spettro vi sono i casi ove due soggetti "colludono" in una condotta corruttiva in cui la prestazione sessuale viene offerta in cambio di un beneficio o servizio e quelli in cui l'attività sessuale è frutto di una condotta coercitiva - esiste una "terra di mezzo" in cui la natura dello scambio non è pienamente collusivo né coercitivo, richiedendo uno sforzo di attenzione particolare nell'affrontare casistiche a cui è stato recen-

⁶AFT, *Singapore court overturns professor's conviction in sex-for-grades scandal*, in *South China Morning Post*, 28 febbraio 20124.

⁷BREINER-LEVINSON, *Ex-Israel bar chief, embroiled in bribery claims, faces new corruption allegations*, in *Haarets*, 26 December 2019.

temente⁸ attribuito il nomen di *sextortion*. Sul punto, e ad esclusione di alcune eccezioni⁹, ad oggi non vi sono previsioni legali specifiche deputate ad affrontare la *sextortion*, venendo la stessa variamente inquadrata, a seconda dei casi, in un ampio spettro che va dall'irrelevanza penale alla corruzione ovvero ad un caso di abuso sessuale¹⁰. Nonostante i punti di tangenza che il fenomeno della *sextortion* condivide con i casi di corruzione e abuso sessuale, il ricorso a questi ultimi quadri normativi non è privo di ostacoli applicativi: si pensi alle incertezze sulla definizione di vantaggi indebiti non pecuniari; gli oneri probatori legati al consenso e alla eventuale sussistenza di coercizione sessuale; la differenza dell'elemento soggettivo nelle condotte di corruzione e di estorsione; la necessità di mitigare lo schema rigidamente bilaterale del reato corruttivo limitando la criminalizzazione delle vittime di *sextortion*, nonostante, tecnicamente, siano loro a fornire l'attività sessuale che costituisce il prezzo dello scambio.

Con queste premesse, dopo aver esaminato brevemente lo stato dell'arte, lo scritto tenterà di offrire una chiave di lettura per sistematizzare il fenomeno della *sextortion* avvalendosi degli strumenti interpretativi offerti dal diritto penale italiano, la cui giurisprudenza si è dimostrata florida e puntuale nell'investigare i confini oggettivi e soggettivi delle condotte di corruzione e delle fattispecie ad essa limitrofe.

2. *Definizione di sextortion*. Quando viene in considerazione il fenomeno della *sextortion*, vi sono almeno due criticità che richiedono una trattazione preliminare: per un verso, essa non possiede un'esistenza giuridica autonoma, venendo variamente interpretata, rispettivamente, o come un caso di corruzione, ovvero come uno di abuso sessuale; per altro verso, il termine *sextortion*, a secondo dell'ordinamento di riferimento, può indicare fenomeni di

⁸ INTERNATIONAL ASSOCIATION OF WOMEN JUDGES, *Combating Sextortion: a Comparative Study of Laws to Prosecute Corruption Involving Sexual Exploitation*, Londra, 2017.

⁹ Vedi *infra*.

¹⁰ BJARNEGÅRD-CALVO-ELDÉN-JONSSON-LUNDGREN, *Sex instead of money: Conceptualizing sexual corruption*, in *Governance*, 2024; FEIGENBLATT, *Breaking the silence around Sextortion. The links between power, sex and corruption*, Berlin, 2020; INTERNATIONAL ASSOCIATION OF WOMEN JUDGES, *Combating Sextortion: a Comparative Study of Laws to Prosecute Corruption Involving Sexual Exploitation*, Londra, 2017.

versi dai casi in cui la prestazione sessuale rappresenta la valuta della tangente¹¹. Pertanto, al fine di scongiurare una lettura frammentaria del fenomeno e la conseguente confusione in merito alle relative tutele, appare necessario adottare una definizione il più omnicomprensiva possibile che includa gli elementi contestuali fondamentali per distinguere la *sextortion* dalle fattispecie che interseca, ossia la corruzione e l'abuso sessuale. A tal fine, sembra utile affidarsi ai profili valorizzati dall'Associazione Internazionale delle Donne Giudici (IAWJ) che, nel definire la *sextortion* quale «forma di corruzione in cui il sesso, piuttosto che il denaro, è la valuta della tangente», sottolinea la necessaria compresenza di almeno tre elementi costitutivi: 1. l'abuso di una posizione di autorità, potere o influenza; 2. la richiesta (implicita o esplicita) di intraprendere una qualsiasi attività di natura sessuale indesiderata; 3. la promessa o la dazione di un vantaggio che coloro che si trovano in una posizione dominante hanno il potere di concedere, negare o influenzare. Una siffatta formulazione non rappresenta solamente lo strumento per chiarire i contorni di una fattispecie particolarmente *borderline* come quella della *sextortion*, ma fornirebbe altresì la chiave probatoria necessaria per caratterizzare il fenomeno, vale a dire la condotta di coloro che, mancando di integrità, «cercano di sfruttare sessualmente coloro che sono vulnerabili e dipendenti dal loro potere»¹². Difatti, è doveroso precisare che la *sextortion* contempla quei casi in cui all'abuso di potere non segue un vantaggio indebito a favore di

¹¹ A titolo esemplificativo, negli ordinamenti di tradizione anglosassone, la fattispecie di *sextortion* verrebbe integrata laddove l'intimidazione, effettiva o presunta, ovvero l'inganno, sono finalizzati ad ottenere favori sessuali attraverso l'uso di piattaforme telematiche: si veda: FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION, *Stop Sextortion*, < <https://www.fbi.gov/news/stories/stop-sextortion-youth-face-risk-online-090319>>, 2019; NATIONAL CRIME AGENCY, *Financially Motivated Sexual Extortion (Sextortion)*, <https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/what-we-do/crime-threats/kidnap-and-extortion/sextortion-webcam-blackmail>, 2021; eSAFETY COMMISSIONER, *Deal with sexual extortion*, 2022, < <https://www.esafety.gov.au/key-topics/image-based-abuse/deal-with-sextortion>> ; UNICEF, *Action to End the Sexual Abuse and Exploitation of Children: A Review of the Evidence*, <https://www.unicef.org/documents/action-end-child-sexual-abuse-and-exploitation-review-evidence-2020> pag. 10; EUROPOL, *Online sexual coercion and extortion as a form of crime affecting children*, <https://www.europol.europa.eu/crime-areas/child-sexual-exploitation/online-sexual-coercion-and-extortion-of-children#:~:text=We%20recommend%20the%20term%20%E2%80%9Csextortion,serious%20consequences%20for%20the%20victim,2017>.

¹² INTERNATIONAL ASSOCIATION OF WOMEN JUDGES, *Combating Sextortion: a Comparative Study of Laws to Prosecute Corruption Involving Sexual/Exploitation*, Londra, 2017, 19.

coloro che hanno fornito la prestazione sessuale, ma un servizio o trattamento a cui si aveva già diritto. In particolare, l'abuso di autorità si riferisce al modo in cui l'autore del reato utilizza la propria posizione di superiorità per ottenere vantaggi indebiti¹³, potendo essa derivare da una specifica gerarchia afferente a contesti pubblici o privati, da una disposizione legale o contrattuale, o anche da una consuetudine¹⁴ che conferisce a una persona l'autorità di decidere su una specifica questione o di disporre di un particolare diritto¹⁵. In definitiva, nei casi di *sextortion* l'abuso di autorità si verifica quando un particolare potere di concessione, negazione o influenza di un diritto viene strumentalizzato al fine di approfittarsi sessualmente di chi dipende da quel potere¹⁶. D'altra parte, il riferimento all'attività sessuale indesiderata contempla tutti i casi in cui l'autodeterminazione sessuale del soggetto viene pregiudicata, dai rapporti sessuali penetrativi, alla sottoposizione a contatti fisici indesiderati, ai casi in cui è richiesta l'esposizione - anche "a distanza" - di parti del corpo, e così via. Infine, deve essere presente il cosiddetto "*quid pro quo*", ovvero lo scambio delle utilità entro cui l'attività sessuale si pone come prezzo.

Alla luce dei profili brevemente tratteggiati, è possibile comprendere come la *sextortion* rappresenti una forma di corruzione a causa dell'abuso di autorità e dell'elemento del *quid pro quo*, nonché una forma di abuso sessuale perché comporta un'attività sessuale indesiderata. Tuttavia, la *sextortion* non incarna pienamente una forma di corruzione, poiché coloro che forniscono la prestazione sessuale non ottengono un beneficio effettivo, ma piuttosto la possibilità di evitare uno svantaggio o di ottenere un servizio/trattamento di cui si aveva già il diritto di beneficiare. Allo stesso tempo, la *sextortion* non si riferisce esclusivamente ad una forma di abuso sessuale, non solo per l'assenza dell'elemento della violenza o della minaccia, ma altresì perché il consenso alla prestazione sessuale è determinato da una coercizione psicolo-

¹³ INTERNATIONAL ASSOCIATION OF WOMEN JUDGES, *Combating Sextortion: a Comparative Study of Laws to Prosecute Corruption Involving Sexual Exploitation*, Londra, 2017, 20.

¹⁴ FRANCE, *Criminalising sextortion: challenges and alternatives*, Berlino, 2022, 3.

¹⁵ Questi sono i casi di coloro che prestano servizio nella giustizia, dei datori di lavoro, degli insegnanti, degli allenatori, dei medici, ecc.

¹⁶ FEIGENBLATT, *Breaking the silence around Sextortion. The links between power, sex and corruption*, Berlin, 2020, 4.

gica che si comprende solo alla luce dello squilibrio di potere tra gli autori e le loro vittime, tra coloro che possono disporre di un diritto altrui e coloro che dipendono dal modo in cui il potere è esercitato. In sostanza, a differenza di altre forme di abuso sessuale, la *sextortion* comporta sempre un aspetto transazionale legato alla posizione di potere affidata; tuttavia, a differenza di altre forme di sesso transazionale, come la prostituzione, la *sextortion* implica sempre l'abuso di un'autorità, sia essa pubblica o privata, affidata in cambio di sesso¹⁷.

3. *La fenomenologia della sextortion.* Alla luce della conformazione della *sextortion*, come correttamente ritenuto da parte della dottrina, essa risulta predominante laddove i cittadini dipendono fortemente dai servizi o dalle decisioni pubbliche¹⁸; tuttavia, sembra che casi di *sextortion* avvengano sia nei paesi in via di sviluppo che in quelli sviluppati¹⁹. Analogamente alle dinamiche che informano i casi di corruzione, soprattutto se si considera la cosiddetta *petty corruption*²⁰ - l'abuso di potere che si perpetua nella quotidianità dai funzionari pubblici nelle loro interazioni con i cittadini comuni, spesso nel tentativo di accedere a beni o servizi di base- la *sextortion* attrae situazioni di vulnerabilità, posto che la vulnerabilità deriva principalmente dall'asimmetria tra chi detiene il potere e chi dipende in qualche misura da tale potere. Allo stesso tempo, sebbene si possa ritenere che le donne siano esposte in termini maggioritari, non si può ignorare come ci sia un'alta probabilità che la *sextortion* possa colpire anche uomini, transgender e persone *gender nonconforming*²¹. È a valle di queste considerazioni che si comprendono i due limiti

¹⁷ BJARNEGÅRD-CALVO-ELDÉN-JONSSON-LUNDGREN, *Sex instead of money: Conceptualizing sexual corruption*, in *Governance*, 2024, 1.

¹⁸ FEIGENBLATT, *Breaking the silence around Sextortion. The links between power, sex and corruption*, Berlin, 2020, 11.

¹⁹ FEIGENBLATT, *Breaking the silence around Sextortion. The links between power, sex and corruption*, Berlin, 2020, 2.

²⁰ SUSAN-ACKERMAN, *Corruption and Government*, in *International Peacekeeping*, 2008, 328-343; ANGELUCCI-RUSSO, *Petty Corruption and Citizen Reports*, in *CE.Sifo Working Paper Series No. 5528*, 2017; LAMBERT-MOGILLANSKY-RADNER, *Strategic analysis of petty corruption: Entrepreneurs and bureaucrats*, in *Journal of Development Economics Volume 2007*, 351-367.

²¹ McDONALD-JENKINS-FITZGERALD, *Defying Exclusion: Stories and insights on the links between discrimination and corruption*, Berlin, 2021; KAUNAIN, *Gender Mainstreaming in the UNCAC*, Berlin, 2021, 2.

principali nelle tradizionali indagini sull'entità del fenomeno. In primo luogo, come tutte le declinazioni della corruzione, la *sextortion* è intrinsecamente votata alla segretezza²². Inoltre, non se ne può avere una comprensione coerente senza considerare le norme di genere²³ prevalenti nei contesti in cui si verifica l'abuso di potere in cambio di sesso, laddove la *sextortion* implica un abuso di potere a più livelli²⁴ - in cui la gerarchia delle posizioni è intrecciata con le norme di genere e le relazioni di potere tra i sessi - che finiscono per esacerbare le situazioni di insicurezza e vulnerabilità²⁵.

Nonostante simili criticità, vi è un ampio e crescente numero di testimonianze capaci di dar conto della portata della *sextortion* e della caratterizzazione dei settori principalmente colpiti, partendo dal presupposto che più alta è la richiesta di servizi, più è probabile che il sesso venga utilizzato come moneta di scambio. Per questo motivo, essa è molto comune nelle aree colpite da guerre o disastri naturali perché, in quei casi, la popolazione dipende fortemente dagli aiuti di base per la sopravvivenza²⁶, come la fornitura di cibo e acqua²⁷, o l'accesso ai servizi fondiari²⁸. Ad esempio, dopo il ciclone Idai che ha colpito nel 2019 il Mozambico, molte donne venivano inserite nelle liste di distribuzione degli aiuti dopo aver avuto dei rapporti sessuali con i leader delle loro comunità²⁹. Un caso analogo è quello emerso nel 2015, quando l'Ufficio dei servizi di supervisione interna delle Nazioni Unite ha scoperto che i membri di una missione di pace ad Haiti hanno avuto rapporti sessuali "tran-

²² BIDERMAN-REISS, *On Exploring the "Dark Figure" of Crime*, in *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 1967, 1.

²³ Vale a dire i processi sociali attraverso il quale gli uomini e le donne apprendono le aspettative associate al loro sesso, che incidono sul concetto del sé, sulle aspettative che ciascuno nutre per sé stesso rispetto alle proprie capacità, ai propri interessi e al modo in cui interagisce con gli altri.

²⁴ BJARNEGÅRD-CALVO- ELDÉN-JONSSON-LUNDGREN, *Sex instead of money: Conceptualizing sexual corruption*, in *Governance*, 2024, 1.

²⁵ ELDÉN- CALVO-BJARNEGÅRD- LUNDGREN- JONSSON, *Sextortion: Corruption and Gender-Based Violence*, < https://eba.se/wp-content/uploads/2020/11/Sextortion_webb.pdf >, 2020.

²⁶ RUSH, *UNHCR corruption: Paid resettlement places*, in *Centre for Immigration Studies*, 2019

²⁷ UNDP-SIWI WATER GOVERNANCE FACILITY, *Women and corruption in the water sector: Theories and experiences from Johannesburg and Bogotá*, in *WGF Report No. 8*, < https://siwi.org/wp-content/uploads/2017/09/wgf-report-no-8_final-web-edited.pdf >, 2017.

²⁸ MATHOT, *Sextortion: the hidden face of land corruption*, <https://landportal.org/blog-post/2019/01/sextortion-hidden-face-land-corruption>, 2019.

²⁹ HUMAN RIGHTS WATCH, *Mozambique: Cyclone Victims Forced to Trade Sex for Food*, <https://www.hrw.org/news/2019/04/25/mozambique-cyclone-victims-forced-trade-sex-food>, 2019.

sazionali” con più di duecentoventicinque donne³⁰. Infine, uno studio condotto in Colombia ha dimostrato l’esistenza di intese informali in base alle quali flirtare con i funzionari predisposti ai servizi di erogazione dell’acqua potesse dissuaderli dall’interrompere la fruizione del servizio³¹. D’altra parte, i contesti migratori rappresentano un altro importante bacino di attrazione per i casi di *sextortion*, soprattutto nei casi di migrazioni irregolari e/o forzate, laddove le ragazze e le donne sono più vulnerabili³² perché vengono sfruttate per pagare tangenti che i parenti maschi non possono permettersi o per assicurare beni e servizi a un gruppo di persone³³. Un rapporto del 2017 sulla corruzione dei processi migratori forzati e irregolari ha rilevato che le donne sono sottoposte al pagamento di una doppia tangente, quella monetaria e quella sessuale³⁴. Al di là dei contesti di stretta necessità, sono stati registrati casi di *sextortion* in seno ai processi decisionali relativi alle assunzioni e alle promozioni³⁵ e nel settore dell’istruzione³⁶. Da questo ultimo punto di vista, è bene notare che, sebbene la *sextortion* di ragazze da parte dei loro insegnanti è forse una delle forme più documentate a livello globale³⁷, essa non riguarda solo gli studenti,

³⁰ MOYER, *Report: U.N. peacekeepers in Haiti had ‘transactional sex’ with hundreds of poor women*, in *The Washington Post*, 2015.

³¹ TRANSPARENCY INTERNATIONAL, *Women, Land and Corruption – Resources for Practitioners and Policymakers*, Berlin, 2018.

³² MERKLE, *A Gender Perspective on Corruption Encountered during Forced and Irregular Migration*, <https://www.osce.org/files/f/documents/4/6/507569.pdf>, 2021.

³³ FEIGENBLATT, *Breaking the silence around Sextortion. The links between power, sex and corruption*, Berlin, 2020, 12.

³⁴ MERKLE-REINOLD-SIEGEL, *A gender perspective on corruption encountered during forced and irregular migration*, https://www.giz.de/en/downloads/giz2017_eng_Gender-perspective-on-corruption-encountered-during-migration.pdf, 2017.

³⁵ FEIGENBLATT, *Breaking the silence around Sextortion. The links between power, sex and corruption*, Berlin, 2020, 15; HLONGWANE, *Sextortion in South African Public Sector Institutions: An Ethical and Moral Dilemma?*, in *Journal of the Association of Southern African Schools and Departments of Public Administration and Management*, 2017; JUDICIAL WATCH, *Official at Agency that Enforces Workplace Discrimination Sexually Harassed Employees*, <https://www.judicialwatch.org/official-at-agency-that-enforces-workplace-discrimination-sexually-harassed-employees/>, 2018.

³⁶ LEACH-DUNNE-SALVI, *School-related Gender-based Violence- A global review of current issues and approaches in policy- programming and implementation responses to School- Related Gender-Based Violence (SRGBV) for the Education Sector*, <https://healtheducationresources.unesco.org/sites/default/files/resources/schoolrelatedgenderbasedviolenceunesco-globalreviewjan2014.pdf>, 2014.

³⁷ FEIGENBLATT, *Breaking the silence around Sextortion. The links between power, sex and corruption*, Berlin, 2020, 14; LEACH-DUNNE-SALVI, *School-related Gender-based Violence- A global review of current issues and approaches in policy- programming and implementation responses to School- Related*

ma altresì coloro che gestiscono i rapporti con le scuole, come i casi delle madri esposte alla richiesta di una controprestazione sessuale in cambio dell'ammissione dei loro figli a scuola³⁸. Infine, la *sextortion* è sfortunatamente diffusa nei rapporti con le forze dell'ordine³⁹ e con gli operatori del settore della giustizia, rappresentando un pericolo di non poco momento per l'accesso alla giustizia per le vittime⁴⁰. Esempi di queste ultime casistiche sono presenti in tutto il mondo: nel 2012, in Perù un giudice familiare ha comunicato ad una madre che il suo caso per la custodia del figlio non era stato formulato correttamente e si offriva di aiutarla in cambio di rapporti sessuali⁴¹; nel 2019 in Israele il Presidente dell'Ordine degli avvocati si è dovuto dimettere dopo essersi offerto di aiutare una tirocinante che non aveva superato l'esame di abilitazione alla professione forense in cambio di rapporti sessuali⁴²; uno studio sui crimini sessuali commessi dagli agenti di polizia negli Stati Uniti ha rilevato la frequenza dei casi in cui la polizia induce cittadini vulnerabili ad impegnarsi in attività sessuali in cambio della loro libertà⁴³.

Come è evidente, nella dinamica in cui il sesso è concepito come moneta transazionale, non solo è l'integrità fisica di coloro che forniscono la prestazione sessuale a venire violata, pregiudicando la salute sessuale complessiva, intesa come benessere fisico, emotivo, mentale e sociale riguardo

ed Gender-Based Violence (SRGBV) for the Education Sector, <https://healtheducationresources.unesco.org/sites/default/files/resources/schoolrelatedgenderbasedviolenceunesco/globalreviewjan2014.pdf>, 2014.

³⁸ SOLANO, *Mujer y Corrupción: Estrategias para Abordar los Impactos Diferenciados de la Corrupción en América Latina*, <https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2019/04/OK-5-Mujer-y-corrupcion-EUROSOCIAL.pdf>, 2019.

³⁹ STINSON-LIEDERBACH-BREWER-BROOKE-MATHNA, *Police sexual misconduct: A national scale study of arrested officers*, in *Crim. Just. Pol. Rev.*, 2014.

⁴⁰ LEONARDO DE CASTRO, *Exposing and Preventing Sextortion in the Judiciary*, <<https://www.unodc.org/dohadeclaration/en/news/2018/11/exposing-and-preventing-sextortion-in-the-judiciary.html>>, 2018.

⁴¹ LA REPÚBLICA, *Arequipa: Sala sentencia a juez Eloy Orosco a 8 años de prisión*, https://larepublica.pe/politica/204137-arequipa-sala-sentencia-a-juez-ely-orosco-a-8-anos-de-prision#google_vignette, 20 luglio 2015.

⁴² BREINER- LEVINSON, *Ex-Israel bar chief, embroiled in bribery claims, faces new corruption allegations*, <https://www.haaretz.com/israel-news/2019-12-26/ty-article/.premium/ex-israel-bar-chief-embroiled-in-bribery-claims-faces-new-corruption-allegations/0000017f-e0bf-df7c-a5ff-e2ff75a00000>, 26 December 2019.

⁴³ STINSON-LIEDERBACH-BREWER-BROOKE-MATHNA, *Police sexual misconduct: A national scale study of arrested officers*, in *Crim. Just. Pol. Rev.*, 2014.

alla sessualità⁴⁴. Infatti, le persone sottoposte a qualsiasi comportamento sessuale indesiderato sviluppano paura e ansia associate alle circostanze in cui l'abuso si è verificato⁴⁵, fino ad un considerevole aumento delle probabilità di assumere comportamenti suicidi⁴⁶. Inoltre, molte vittime preferiscono il silenzio alla denuncia di un abuso sessuale perché i vantaggi di percorrere le vie istituzionali non sembrano compensare gli alti costi sociali e psicologici che deriverebbero dallo stigma nella loro vita⁴⁷: è proprio una scelta di questo tipo che costituisce un caso eloquente di vittimizzazione secondaria⁴⁸, ossia di casi in cui le vittime di una violenza rivivono le condizioni di sofferenza in seno alle procedure delle istituzioni susseguenti ad una denuncia, o comunque all'apertura di un procedimento giurisdizionale⁴⁹. D'altra parte, a livello sistemico, come tutte le forme di corruzione, la *sextortion* contribuisce a pregiudicare la qualità dei servizi essenziali ed escludere le forze sane del mercato, rallentare la competitività di individui e imprese - incidendo sui tassi di disoccupazione a causa degli effetti sul lavoro e sui lavoratori - e frenare l'innovazione e la ricerca nei sistemi educativi, laddove le progressioni di carriera sfuggono a una valutazione basata sul merito.

4. *Affrontare la sextortion alla luce delle fonti internazionali.* Come menzio-

⁴⁴ SLAVIČ-GOSTECNIK, *The Experience of Pregnancy, Childbirth and Motherhood*, in *Sexology in Midwifery*, a cura di Mivšek, London, 2015, 117-140.

⁴⁵ CAMPBELL-DWORKIN-CABRAL, *An Ecological Model of the Impact of Sexual Assault On Women's Mental Health*, in *Trauma, Violence and Abuse*, 2009, 225.

⁴⁶ WORLD HEALTH ORGANIZATION, *Violence against women: intimate partner and sexual violence against women*, <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/329889/WHO-RHR-19.16-eng.pdf>, 2014.

⁴⁷ WORLD VISION UK, *No Shame in Justice-Addressing stigma against survivors to end sexual violence in conflict zones*, <https://www.worldvision.org.uk/about/publications/no-shame-in-justice/>, 2017.

⁴⁸ La vittimizzazione secondaria si verifica quando la vittima subisce un ulteriore danno non come conseguenza diretta dell'atto criminale, ma a causa del modo in cui le istituzioni e gli altri individui trattano la vittima. La vittimizzazione secondaria può essere causata, ad esempio, dalla ripetuta esposizione della vittima all'autore del reato, da ripetuti interrogatori sugli stessi fatti, dall'uso di un linguaggio inappropriato o da commenti insensibili da parte di tutti coloro che incontrano la vittima. Si veda: CONDRY, *Secondary Victims and Secondary Victimization*, in *International Handbook of Victimology*, a cura di Shoham-Knepper-Kett, Boca Raton, 2010; CAMPBELL-RAJA, *Secondary Victimization of Rape Victims: Insights From Mental Health Professionals Who Treat Survivors of Violence*, in *Violence and Victims*, 1999, 261; BENE, *Forme di bias nel sistema di tutela delle donne vittima di violenza*, in *Dir. pen. cont.*, 2021, 2; BIAGGIONI, *La difficile posizione delle vittime di violenza sessuale. L'insostenibile confronto con il pregiudizio sulla scarsa attendibilità della persona offesa e lo stereotipo dello stupratore modello*, in *Sist. pen.*, 2022.

⁴⁹ Cass., Sez. un., 17 novembre 2021, n. 35110.

nato in precedenza, non vi sono previsioni legali specifiche che affrontino in modo esaustivo la definizione e le relative conseguenze della *sextortion*, laddove, di volta in volta, si ricorre al quadro anticorruzione o a quello a tutela delle violenze sessuali, a seconda degli elementi contestuali prevalenti o che si ritiene di valorizzare. Alla luce di un simile vuoto normativo, di seguito si tenterà di investigare se e in che misure le fonti internazionali in tema di corruzione e violenza di genere possano offrire strumenti utili a poter inquadrare giuridicamente il fenomeno.

Negli ultimi decenni, gli sforzi internazionali per criminalizzare la corruzione a livello mondiale si sono intensificati e gli strumenti internazionali (trattati e convenzioni) hanno contribuito a uniformare le legislazioni nazionali⁵⁰, anche attraverso l'attuazione di meccanismi di revisione⁵¹. Di conseguenza, il reato di corruzione è genericamente riconosciuto come: la promessa, l'offerta o la dazione, direttamente o tramite un intermediario, di un vantaggio di qualsiasi natura a un pubblico ufficiale per quel funzionario o per un terzo, affinché il pubblico ufficiale agisca o si astenga dall'agire in conformità al suo dovere o nell'esercizio delle sue funzioni (corruzione attiva) oppure "la richiesta o la ricezione da parte di un pubblico ufficiale, direttamente o tramite un intermediario, di un vantaggio di qualsiasi tipo o la promessa di tale vantaggio per quel funzionario o per un terzo, affinché il pubblico ufficiale agisca o si astenga dall'agire in conformità al suo dovere o nell'esercizio delle sue funzioni (corruzione passiva). Per altro verso, vi è convergenza sulla definizione di "corruzione tra privati", ossia quando coloro che dirigono o lavorano per un

⁵⁰ In primo luogo, Assemblea generale delle Nazioni Unite, Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, A/58/422, 31 ottobre 2003, <https://www.unodc.org/documents/brussels/UN_Convention_Against_Corruption.pdf, 2003; Convenzione di diritto civile sulla corruzione, Strasburgo, 4.XI.1999, <https://rm.coe.int/168007f3f6>; Convenzione sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle transazioni commerciali internazionali, disponibile all'indirizzo <<https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/oecd-anti-bribery-convention-booklet.pdf>.

⁵¹ Ad esempio, il GRECO (Gruppo di Stati contro la corruzione) prevede la raccolta di informazioni attraverso questionari, visite in loco dei Paesi che consentono ai team di valutazione di sollecitare ulteriori informazioni nel corso di colloqui ad alto livello con i principali attori nazionali e la stesura di rapporti di valutazione. Questi rapporti, che vengono esaminati e adottati dal GRECO, contengono raccomandazioni per i Paesi valutati al fine di migliorare il loro livello di conformità con le disposizioni in esame. Vedi: <https://www.coe.int/en/web/greco/evaluations>.

ente del settore privato⁵² sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà⁵³. Sebbene la prospettiva di genere non sia stata implementata nelle convenzioni internazionali contro la corruzione⁵⁴, la *sextortion* si ricollega alla corruzione per la presenza di un abuso di potere e di uno scambio che, apparentemente, andrebbe a beneficio sia del corrotto che del corruttore (elemento *quid pro quo*). Tuttavia, al netto delle comprensioni comuni, l'applicazione dei quadri anticorruzione presentano differenze significative tra i vari ordinamenti, incidendo quindi sull'*an* e sul *quomodo* della criminalizzazione dei casi trasversali come quello della *sextortion*. Ad esempio, non esiste un'unica definizione di corruzione valida in tutti i paesi, con conseguenti differenze nel modo in cui il reato viene configurato⁵⁵. Allo stesso modo, sebbene la guida all'attuazione della Convenzione UNCAC preveda che il vantaggio indebito sia considerato come «qualcosa di tangibile o intangibile, sia esso pecuniario o non pecuniario»⁵⁶, non è scontato che giudici e pubblici ministeri lo interpretino attraverso le *gender lens*, ossia valorizzando tutti quegli elementi legati al genere che possano influire sulle strutture di potere che danno forma alle opportunità illecite⁵⁷. Prescindendo dalle preoccupazioni di natura definitoria, l'ostacolo maggiore alla criminalizzazione della *sextortion* nell'ambito della lotta alla corruzione è rappresentato dal fatto che lo scambio corruttivo pre-

⁵² Eg, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona.

⁵³ Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro la corruzione, che sostituisce la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio e la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea e che modifica la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio [2023], pag. 33.

⁵⁴ KAUNAIN, *Gender Mainstreaming in the UNCAC*, Berlin, 2021, 2.

⁵⁵ Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro la corruzione, che sostituisce la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio e la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio [2023], pag. 11.

⁵⁶ UNITED NATIONS ON DRUGS AND CRIME, *Legislative Guide to the Implementation of the United Nations Convention against Corruption*, https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/LegislativeGuide/UNCAC_Legislative_Guide_E.pdf.

⁵⁷ KAUNAIN, *Gender Mainstreaming in the UNCAC*, Berlin, 2021, 6.

vede la punizione delle parti che si sono accordate per dare o ricevere qualcosa di indebito con l'aspettativa di ottenere un vantaggio personale. Applicare un tale logica anche nei casi di *sextortion* significherebbe avvalorare due premesse dalle conseguenze non auspicabili: in assenza di condizioni coercitive ed in presenza di vantaggi reciproci, la prestazione sessuale rappresenterebbe la controprestazione prevista dall'accordo liberamente contratto tra le parti, giustificando quindi la punizione di coloro che hanno fornito l'attività sessuale come prezzo dello scambio corruttivo⁵⁸.

Per altro verso, e specularmente, la componente sessuale della *sextortion* consente di ricondurre il fenomeno al quadro normativo che tutela dagli abusi sessuali. A questo proposito, le iniziative internazionali sul tema, prima fra tutte la Convenzione di Istanbul⁵⁹, si sono rivelate fondamentali per evitare una tutela parziale esclusivamente incentrata sulla violazione dell'integrità fisica, rendendo necessaria l'inclusione di tutte quelle condotte sessuali che comportano contatti indesiderati e richieste inappropriate. Più specificamente, la Convenzione di Istanbul invita ad adottare un'ampia serie di misure per combattere tutte le forme di violenza contro le donne – intesa come quel tipo di violenza che viene perpetrata nei confronti di una donna in quanto tale o che, comunque, colpisce per antonomasia le donne⁶⁰ – attraverso una serie di fattispecie penali che enucleino le varie condotte che integrano tale tipo di violenza (come la violenza domestica, lo stalking, le molestie sessuali e la violenza psicologica). Tuttavia, ad uno sguardo più approfondito, vi sono svariate ragioni per giudicare anche il quadro normativo contro la violenza di genere insufficiente ai fini di una tutela completa nei casi di *sextortion*. Il primo ostacolo che pare sorgere è sicuramente di natura probatoria, nella misura in cui l'accusatore ha l'onere di provare che le attività sessuali sono state condotte o

⁵⁸ Esistono casi di *sextortion* in cui il corruttore avvia liberamente lo scambio e offre un beneficio sessuale in cambio di un trattamento preferenziale; in questi casi, non si tratta di vittime di *sextortion*, ma piuttosto di parti di uno scambio corruttivo. Tuttavia, la letteratura mostra che questa è l'eccezione, non la regola. Nella maggior parte dei casi, la persona che fornisce il beneficio sessuale è soggetta a coercizione e non acconsente liberamente. È quindi una vittima di *sextortion*.

⁵⁹ Consiglio d'Europa, Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, 2011.

⁶⁰ Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, 2022, 1.

subite senza consenso: difatti, dimostrare l'assenza di consenso nei casi di *sex-tortion* potrebbe risultare difficoltoso poiché sono caratterizzati da squilibri di potere basati su forme ibridate di suggestione e pressione psicologica che rendono controversi i termini entro cui il consenso è stato prestato, concesso o coartato. Inoltre, se si volge lo sguardo verso il panorama europeo, si registra una profonda frammentarietà circa il concetto di consenso, laddove alcuni paesi richiedono ancora che sia provata la violenza o la minaccia dell'autore - e non il mancato consenso della vittima - affinché possa dirsi integrata la fattispecie di stupro⁶¹. Un'impostazione di questo genere non solo contraddice le indicazioni fornite dalla Convenzione di Istanbul⁶², ma comporta soprattutto un corollario pericoloso: se la vittima non ha opposto o tentato di opporre resistenza fisica, allora il consenso al rapporto sessuale si considera prestato in modo implicito⁶³. Pertanto, a voler seguire una simile logica, la relativa assenza di violenza combinata con l'aspetto transazionale della *sex-tortion* - *quid quo pro* - potrebbe essere erroneamente interpretata come consenso da parte della vittima⁶⁴.

Sfuggire da questo corto circuito logico è possibile se si considera che nei casi di *sex-tortion* lo squilibrio di potere si lega alla necessità della vittima di ottenere il beneficio o il servizio offerto come contropartita, rafforzando così un rapporto di dipendenza tra vittima e carnefice tale da invalidare qualsiasi forma significativa di consenso⁶⁵, a prescindere dalla presenza o meno di condot-

⁶¹ AMNESTY INTERNATIONAL, *Right to Be Free From Rape, Overview Of Legislation And State Of Play In Europe And International Human Rights Standards*, <https://d21zrvtkxtd6ae.cloudfront.net/public/uploads/2018/11/26102220/right-to-be-free-rapporto-amnesty.pdf>, 2018, 8.

⁶² Art. 36: Violenza sessuale, compreso lo stupro. 1. Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i responsabili dei seguenti comportamenti intenzionali: a. atto sessuale non consensuale con penetrazione vaginale, anale o orale compiuto su un'altra persona con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto; b. altri atti sessuali compiuti su una persona senza il suo consenso; c. il fatto di costringere un'altra persona a compiere atti sessuali non consensuali con un terzo. 2. Il consenso deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto.

⁶³ FRANCE, *Criminalising sextortion: challenges and alternatives*, Berlino, 2022, 13.

⁶⁴ LUNDGREN-ELDÉN-JONSSON, *Me too as sextortion: Approaching testimonies from me too through a corruption lens, Long-term Global Perspectives on Preventing Sexual Harassment in the Workplace: Policy and Practice*, in *International Conference at The Museum of Work*, Norrköping, 2020.

⁶⁵ LUNDGREN-ELDÉN-CALVO-BJARNEGÅRD, *Sextortion: linking sexual violence and corruption in a Nordic context*, in *Re-imagining Sexual Harassment: Perspectives from the Nordic Region*, a cura di

te inequivocabilmente coercitive. A conferma di ciò, la Corte Penale Internazionale ha infatti stabilito che «il consenso non può essere dedotto a causa di qualsiasi parola o comportamento della vittima quando [...] l'aver approfittato di un ambiente coercitivo ha minato la capacità della vittima di dare un consenso volontario e genuino [...]»⁶⁶.

In definitiva, sembra che anche le fonti internazionali non siano in grado di offrire un canale interpretativo capace di superare una lettura del fenomeno appiattita o sulla fattispecie corruttiva ovvero su quella di abuso sessuale. Una simile circostanza è probabilmente dovuta al fatto per cui gli sforzi internazionali, soprattutto in tema di diritto penale, vivono in costante tensione tra la loro vocazione globale e la necessaria ambizione di enucleare fattispecie sufficientemente determinate. È verosimilmente questa caratteristica configurazione interna che, se da una parte riesce a chiarire le zone d'ombra e i vuoti di tutela di specifici fenomeni criminali, dall'altra non permette di rinvenire strumenti utili ad interpretare casistiche di confine come quella della *sextortion*, richiedendo all'interprete di leggere il fenomeno attraverso una sola delle lenti che più sembrano adattarsi al caso di specie. È dunque alla luce di questa consapevolezza che alcuni ordinamenti hanno convenuto sulla necessità di arginare derive interpretative e attuative foriere di vuoti di tutela, optando per la formulazione di una fattispecie autonoma di *sextortion*. In questo senso, si possono menzionare gli interventi della Tanzania⁶⁷ e del Jammu e Kashmir⁶⁸ i quali hanno introdotto una specifica fattispecie di corruzione sessuale che, a differenza della corruzione monetaria, punisce solo chi abusa del-

Lundqvist-Simonsson-Widegren, Bristol, 2023.

⁶⁶ Corte penale internazionale, Regolamento di procedura e prova, < <https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/Publications/Rules-of-Procedure-and-Evidence.pdf> >, 2019.

⁶⁷ Legge sulla prevenzione e la lotta alla corruzione del 2007 della Repubblica Unita di Tanzania, Sezione 25: Chiunque, in una posizione di potere o di autorità, nell'esercizio della propria autorità, richieda o imponga favori sessuali o qualsiasi altro favore a qualsiasi persona come condizione per la concessione di un impiego, una promozione, un diritto, un privilegio o qualsiasi trattamento preferenziale, commette un reato ed è passibile di condanna a una multa non superiore a cinque milioni di scellini o alla reclusione per un periodo non superiore a tre anni o a entrambe le pene.

⁶⁸⁸ 354E Sextortion, Jammu and Kashmir Criminal Law (Amendment) Act, 2018: Chiunque a) essendo in una posizione di autorità; b) essendo in un rapporto fiduciario; o c) essendo un funzionario pubblico, abusa di tale autorità o rapporto fiduciario o abusa della sua posizione ufficiale per impiegare forme fisiche di coercizione per estorcere o richiedere favori sessuali a qualsiasi donna in cambio di alcuni benefici o altri favori che tale persona è autorizzata a concedere o trattenere, è colpevole del reato di sextortion.

la propria posizione di autorità o di un rapporto fiduciario per ricevere favori sessuali in cambio di determinati benefici che ha il potere di concedere, influenzare o negare. Allo stesso modo, nel marzo 2023, la Camera dei deputati brasiliana ha approvato un disegno di legge⁶⁹ che criminalizza la condotta di coloro che condizionano l'adempimento di un dovere d'ufficio pubblico o privato all'esecuzione di attività sessuali come risultato dell'abuso della loro posizione di supremazia o superiorità, anche temporanea. Per altro verso, la recettività europea sul tema è rappresentata dalla Romania⁷⁰ e della Slovenia⁷¹, precursori nel criminalizzare la condotta di chi abusa del proprio potere per ricevere una prestazione sessuale indebita da coloro che hanno un interesse diretto o indiretto nell'esercizio del potere affidato. Come è evidente, nell'ambito dei due sistemi or ora menzionati si è deciso di costruire un reato che valorizzi la combinazione tra l'abuso di una posizione di potere da parte dell'agente con quello delle condotte sessuali indesiderate, vale a dire la combinazione tra "il compimento o il mancato compimento di un atto, in violazione delle leggi, da parte di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, per ottenere un vantaggio indebito per sé o per un'altra persona o entità" e "qualsiasi comportamento a sfondo sessuale, non gradito e che causa disagio, o che comunque costituisce molestia, bullismo o vittimizzazione".

5. Profili teorici e pratico-applicativi dell'inquadramento della sextortion nella

⁶⁹ PL 4534/2021, Progetto di legge che condiziona l'adempimento di un dovere ufficiale al compimento di un atto sessuale: Art. 216-C. Condizionare la prestazione di un servizio o l'esercizio di un atto ufficiale alla prestazione di un'attività sessuale che comporti una congiunzione carnale o alla pratica di un altro atto libidinoso.

⁷⁰ Art. 299 Codice penale rumeno: Abuso di potere a scopo sessuale: (1) L'azione del funzionario pubblico che, allo scopo di commettere o non commettere, accelerare o ritardare l'esecuzione di un atto connesso ai suoi doveri professionali o allo scopo di commettere un atto contrario a tali doveri, sollecita o riceve favori sessuali da una persona che ha un interesse diretto o indiretto in quell'atto professionale è punibile con una pena detentiva non inferiore a 6 mesi e non superiore a 3 anni e con l'interdizione dall'esercizio del diritto di ricoprire una carica pubblica o di esercitare la propria professione o l'attività svolta al momento della commissione dell'atto.

⁷¹ Art. 174 Codice penale sloveno - Violazione dell'integrità sessuale con abuso di posizione: (1) Chi abusa della propria posizione e prepara una persona dell'altro o dello stesso sesso a cui è subordinato o che dipende da lui per un rapporto sessuale, o per commettere o subire qualsiasi altro atto sessuale, è punito con la reclusione per un periodo non superiore a cinque anni. (2) Un insegnante, un educatore, un tutore, un genitore adottivo, un genitore o un'altra persona che, abusando della propria posizione, ha rapporti sessuali o compie un altro atto sessuale con una persona di età superiore ai quindici anni a cui è affidato l'apprendimento, l'educazione e la cura, è punito con la reclusione da uno a otto anni.

fattispecie di corruzione. Una breve rassegna delle principali innovazioni legislative in tema di *sextortion* restituisce un quadro che, valorizzando l'elemento dell'abuso di potere, sembra affidarsi ai presidi anticorruzione. A fronte di ciò, appare doveroso in questa sede, e tuttavia senza ambizione di esaustività, tratteggiare le sfide teoriche e pratiche alla base di una scelta di questo tipo. Difatti, collocare la *sextortion* all'interno della fattispecie della corruzione richiede di rispondere a una serie di domande la cui mancata o parziale risposta comporterebbe criticità pratiche di non secondaria importanza, soprattutto per quanto riguarda la determinazione dei casi di *sextortion* rispetto a quelli di mera corruzione sessuale o, al massimo, di abuso sessuale. Pertanto, il primo elemento da indagare riguarda il bene giuridico che la *sextortion* viola per spiegare la scelta di considerarla un caso di corruzione piuttosto che di abuso sessuale; in secondo luogo, la natura sfumata della *sextortion*, a metà strada tra l'estorsione e la corruzione, tra la coercizione e la negoziazione, non può non sollevare la questione inerente la misura del consenso a compiere l'attività sessuale, al fine di distinguere tra vittime e concorrenti. Dal primo punto di vista, la *sextortion*, collocandosi all'intersezione tra corruzione e abuso sessuale, può essere definita come un reato plurioffensivo⁷², ossia lesivo di più beni giuridici come l'integrità degli uffici pubblici e privati e l'integrità sessuale. Ne deriva che inquadrare il fenomeno alla stregua di un caso di *corruption* è giustificato dal fatto che la violazione dell'integrità sessuale è «“condizionata” alla fornitura di un certo servizio o beneficio»⁷³ a cui si ha diritto.

Pertanto, se ogni relazione presenta un certo grado di squilibrio, l'asimmetria tra chi abusa del proprio potere a fini sessuali e chi ha interesse a vedersi riconosciuto un diritto a un servizio o a un beneficio, sancisce la distinzione tra il fisiologico e il patologico, tra le normali asimmetrie interpersonali e le relazioni derivanti da un uso distorto e illegittimo delle proprie qualità e dei propri poteri. In definitiva, nei casi di *sextortion*, la violazione dell'integrità sessuale costituisce l'oggetto del *do ut des* all'interno del quale si manifesta

⁷² NADDEO, *Principio di offensività e chiavi di lettura*, Torino, 2022.

⁷³ BJARNEGÅRD-CALVO-ELDÉN-JONSSON-LUNDGREN, *Sex instead of money: Conceptualizing sexual corruption*, in *Governance*, 2024, 5.

l'abuso della propria posizione: non ancorare la comprensione della *sextortion* all'abuso dell'autorità affidata significherebbe considerare il sesso come il punto di partenza dello scambio; al contrario, il punto di partenza dello scambio risiede nel servizio o beneficio legittimo che è nelle mani di chi abusa del potere affidato per un vantaggio indebito personale. Inoltre, la "direzione" dell'abuso di potere è utile anche per discriminare i casi di mera corruzione sessuale da quelli di *sextortion*: mentre nella corruzione vi è un duplice abuso di potere - l'abuso come qualificazione della prestazione e l'abuso come eccesso di benefici perseguiti⁷⁴ - la *sextortion* rappresenta un abuso unidirezionale, in cui l'eccesso di benefici perseguiti riguarda solo chi ha strumentalizzato il potere in cambio di un servizio o beneficio legittimo. In definitiva, sia la corruzione sessuale che la *sextortion* sono caratterizzate da un abuso di potere o qualità da parte di chi può assicurare un bene o un servizio, ma mentre nel primo caso il vantaggio indebito interessa entrambe le parti dell'accordo, nel caso della *sextortion* esso riguarda solo coloro che hanno abusato della propria posizione. Infine, rendere l'abuso di potere l'elemento cardine su cui fondare la fattispecie di *sextortion* rappresenta una precisa scelta di politica criminale, valorizzando in via prioritaria un comportamento «non etico, arbitrario e non professionale»⁷⁵ di distribuire benefici o trattamenti come risultato dell'abuso di autorità, potere e posizione affidati. Difatti, sottovalutare l'elemento dell'abuso di autorità significherebbe qualificare il rapporto sessuale tra due individui alla stregua di un'attività lecita o, in assenza di consenso, di un mero abuso sessuale. In questo contesto, il consenso è un altro elemento cruciale per inquadrare la natura dello scambio illecito, discriminando così i casi di corruzione sessuale, caratterizzati da un profilo di simmetria tra le parti, da quelli che si inseriscono nel largo spettro coercitivo della volontà di autodeterminazione della vittima. Sebbene la questione del consenso con riferimento ai rapporti sessuali sia controversa - soprattutto perché non vi è piena convergenza sul suo significato, sul grado della sua coerenza e sulle condizioni della sua possibilità - in linea di massima esso può

⁷⁴ POZSGAI-ALVAREZ, *The abuse of entrusted power for private gain: meaning, nature and theoretical evolution*, in *Crime, Law & Social Change*, 2020, 6.

⁷⁵ BJARNEGÅRD-CALVO-ÉLDÉN-JONSSON-LUNDGREN, *Sex instead of money: Conceptualizing sexual corruption*, in *Governance*, 2024, 2.

essere definito l' «accordo liberamente dato di impegnarsi in un atto specifico di penetrazione sessuale o contatto sessuale, comunicato con il comportamento, le parole o entrambi», laddove « qualsiasi espressione verbale di non volontà è sufficiente a stabilire la mancanza di consenso, in assenza di parole o azioni successive che indichino il consenso»⁷⁶.

La questione è intricata perché, se nei casi di estorsione sessuale la presenza di una condotta violenta o minatoria dell'autore rende l'attività sessuale di per sé forzata (così da avere l'estorsore e l'estorto), può per converso risultare difficile discriminare i casi in cui le due parti si accordano per reciproci vantaggi indebiti in cui la contropartita è costituita da una prestazione sessuale (avendo quindi collusione tra corrotto e corruttore), da tutti quei casi in cui lo scambio illecito avviene perché un soggetto ha "accettato" l'attività sessuale senza tuttavia averla "scelta"⁷⁷. In altre parole, molte interazioni sessuali si collocano nella *grey zone* tra il "no" e il "sì", e molto spesso il "sì" al rapporto sessuale non significa necessariamente "sì" ma si pone in una zona grigia in cui la volontà sessuale e l'effettiva capacità di protestare di una persona sono incerte. Difatti, vi sono casi in cui vi è un incontro di volontà orientato inequivocabilmente verso un guadagno illegittimo per entrambe le parti e casi in cui una parte accetta ciò che non avrebbe scelto, non necessariamente in presenza di condotte violente o minacce. Più nello specifico, con riferimento al fenomeno della *sextortion*, vi è una considerevole differenza tra coloro che si pongono su di un piano di contrattazione in base al quale una parte ottiene un favore sessuale e l'altra un beneficio/servizio preferenziale e coloro che ottengono il beneficio o servizio dovuti di diritto in cambio di una prestazione sessuale. In definitiva, la questione del consenso risulta cogente se si considera che, mentre nella corruzione la condotta illecita e i vantaggi indebiti sono

⁷⁶ AMERICAN LAW INSTITUTE, *Model Penal Code: Sexual Assault and Related Offenses*, https://www.ali.org/media/filer_public/05/8e/058eb1a1-5c05-40d5-83db-407445e510b2/sexual_assault_-_td6.pdf, 2015. Per una panoramica sul punto: CALETTI, *Dalla violenza al consenso nei delitti sessuali. Profili storici, comparati e di diritto vivente*, Bologna, 2023.

⁷⁷ BORRELLO, *Consenso e violenza sessuale: tra normatività e problematicità*, Busto Arsizio, 2023, 7. Sul tema del consenso, si vedano anche: ROMANO, *Proposte di riforma nei delitti contro la sfera sessuale della persona*, in *Dir. pen. cont.*, 2018; BERTOLINO, *Verso la riforma dei reati sessuali. Parte I: i reati stricto sensu sessuali*, in www.aipdp.it, 2018; BALBI, *I reati contro la libertà e l'autodeterminazione sessuale in una prospettiva di riforma*, in *Sist. pen.*, 2020.

reciproci⁷⁸, nella *sextortion* la condotta illecita e i vantaggi indebiti riguardano chi riceve la prestazione sessuale mentre chi la offre potrebbe aver agito secondo meccanismi razionali che permettono di adattarsi alle circostanze e che rischiano di sfumare gli estremi del consenso all'attività sessuale: ad esempio, nell'impossibilità o nella convinzione dell'impossibilità di cambiare le condizioni contestuali in ragione delle quali si opta per una soluzione prudenziale che garantisca la stabilità della propria posizione, confermando così la propria condizione di assoggettamento⁷⁹. Risulta evidente come il valore del consenso vada al di là del fatto che esso sia “comunicato” o “eseguito”⁸⁰, ma deve essere apprezzato in base alle peculiarità del contesto, sul presupposto che non tutte le forme di consenso valide dal punto di vista “comunicativo” o “performativo” possano dirsi effettivamente valide nel senso di volontarie, consapevoli e competenti⁸¹. Da quest'ultimo punto di vista, viene in ausilio il concetto di consenso “normativo”, il quale rinviene nello Stato il garante della volontarietà, consapevolezza e attualità del consenso prestato, alla luce di tutte le circostanze del caso. Più precisamente, dalla fine del diciannovesimo secolo, si è convenuto sul fatto che non fosse sufficiente aver “comunicato” o “dimostrato” il proprio consenso ad un rapporto sessuale ove le circostanze del caso non permettessero di ritenerlo prestato in inequivocabili condizioni di libertà e volontarietà. In altre parole, il consenso normativo è quello che valorizza certe condizioni in cui non sembra poter esistere “una prova positiva della mancanza di consenso della vittima”⁸², presumendo quindi che il rapporto sessuale non sia consensuale: si tratta di tutte quelle situazioni in cui la perso-

⁷⁸ A differenza di coloro che sostengono che, quando la moneta di scambio è il sesso, il consenso non può essere considerato pieno e incondizionato: BJARNEGÅRD-CALVO-ELDÉN-JONSSON-LUNDGREN, *Sex instead of money: Conceptualizing sexual corruption*, in *Governance*, 2024, 5. Anche la giurisprudenza italiana concorda su questo punto, si veda: MONGILLO, *L'incerta frontiera: il discrimine tra concussione e induzione indebita nel nuovo statuto penale della pubblica amministrazione*, in *Dir. pen. cont.*, 2013, 52.

⁷⁹ SEN, *La disegualianza. Un esame critico*, Bologna, 1994.

⁸⁰ GREEN, *Presuming Non-consent to Sex in Cases of Incapacity and Abuse of Position*, in *Sexual Assault: Law Reform in a Comparative Perspective*, a cura di Hörnle, Oxford, 2023, 75.

⁸¹ PAPA, *La fisiognomica della condotta illecita nella struttura dei reati sessuali: appunti per una riflessione sulla crisi della tipicità*, a cura di De Francesco-Gargani-Notaro-Vallini, Torino, 2018, 146; VOLPATO, *Le radici psicologiche e culturali della violenza contro le donne*, a cura di Pecorella, Torino, 2021, 1.

⁸² GREEN, *Presuming Non-consent to Sex*, cit., 85.

na che sembra acconsentire al rapporto è giudicata incapace (per minore età, per incoscienza, per intossicazione, per disabilità mentale o fisica) ovvero, per l'appunto, perché si trova in una posizione subordinata rispetto all'altra parte⁸³. Sul punto, è utile notare che il riferimento agli squilibri di potere solleva un'ulteriore riflessione circa il merito di formulare una presunzione di incapacità in seno a rapporti sbilanciati, convincentemente spiegata da un commentatore con un esempio lampante: «La questione [...] non è se sia possibile un autentico consenso o un “vero” amore romantico tra insegnanti e studenti. Si tratta piuttosto di stabilire se, quando i professori vanno a letto con i loro studenti o li frequentano, sia possibile un vero insegnamento»⁸⁴. Un ragionamento simile è applicabile a tutti i casi in cui l'asimmetria delle parti è alla base della relazione, in cui una parte è dominante in punto di poteri o qualità e l'altra è il destinatario dell'esercizio di tali poteri o qualità. Pertanto, se è possibile ipotizzare che il consenso in condizioni di palese asimmetria non possa essere considerato volontario, consapevole e competente, ciò sarà ancora più vero quando una delle parti ha un potere pubblico o privato di cui abusa per sfruttare sessualmente coloro che dipendono da quel potere. Quest'ultimo è proprio l'approccio di ordinamenti come il Canada e l'Australia, i quali non specificano i diversi rapporti gerarchici che possono invalidare il consenso ma presuppongono che, dinanzi ad una posizione di potere, il consenso non possa essere dato liberamente e volontariamente.⁸⁵ In definitiva, le traiettorie dell'abuso di potere e del consenso sono quelle da percorrere per determinare quali casi rientrano nella corruzione sessuale e quali sono veri e propri casi di *sextortion*. In effetti, nella corruzione sessuale c'è una sorta di simmetria tra coscienza e volontà in cui, pur in un contesto di parziale autonomia, il potere di agenzia della persona che decide di offrire il

⁸³ Si pensi agli agenti penitenziari e detenuti, operatori sanitari e pazienti, educatori e studenti, allenatori e atleti, ecc.

⁸⁴ SRINIVASAN, *What's Wrong with Sex Between Professors and Students? It's Not What You Think*, <https://www.nytimes.com/2021/09/03/opinion/metoo-teachers-students-consent.html>, 3 settembre 2021.

⁸⁵ In Canada, il Codice penale non prevede che il consenso sia ottenuto quando il denunciante si sottomette o non oppone resistenza a causa dell'esercizio dell'autorità (art. 263, (3) (d)). Analogamente, il Codice penale del Queensland (Australia) stabilisce che «il consenso di una persona a un atto non è dato liberamente e volontariamente se è ottenuto mediante l'esercizio di un'autorità 348 (2) (d)».

beneficio sessuale, cioè la capacità di controllare le azioni al di là delle esigenze dei vincoli dell'ambiente o della "struttura" in cui avvengono le interazioni, non è comunque intaccato⁸⁶. Al contrario, nei casi di *sextortion*, si perde il livello minimo di competenza che garantisce l'agenzia sessuale di chi offre la prestazione sessuale, dove "la scelta tra fare sesso e non fare sesso è un'illusione"⁸⁷ che rischia di preservare la gerarchia abusiva.

6. *Affrontare la sextortion: la strada italiana.* Come si è avuto modo di notare, l'ibridazione dei profili caratteristici della *sextortion*, nei punti di tangenza tra l'abuso del potere pubblico per scopi privati e la violazione dell'integrità sessuale, impone un'accurata analisi delle singole casistiche per determinare, alla luce di tutti gli elementi contestuali, la collocazione sistematica del fenomeno. In questo contesto, l'ordinamento italiano sembra poter rappresentare un caso unico poiché possiede una serie di strumenti che, seppur originariamente non pensati per il tema *de quo*, risultano applicabili proprio a casi *borderline*. Difatti, è noto come l'Italia sia un paese segnato da una fenomenologia corrottiva sistemica⁸⁸, tanto da aver richiesto nel tempo una minuziosa attività interpretativa al fine di decodificare il reticolo di relazioni di vantaggio reciproco che nutre le interazioni tra cittadini, imprese e pubblica autorità⁸⁹. È in questo senso che si apprezzano gli sforzi di dottrina e giurisprudenza nel tipizzare gli svariati modi che alimentano attività parassitarie di ricerca di rendite⁹⁰. In buona sostanza, l'ordinamento italiano si è dimostrato estremamente sensibile allo spettro comportamentale in cui l'abuso di potere può effettivamente sostanzarsi, superando la generica dicotomia tra *corruption*, il bacino

⁸⁶ GIDDENS, *The constitution of society: Outline of the structuration theory*, Cambridge, 1984.

⁸⁷ GRUBER, *Not Affirmative Consent*, in *U. Pac. L. Rev.*, 2017, 686.

⁸⁸ Corruption Perceptions Index (CPI) 2012 elaborato da Transparency International, che vede l'Italia al 72° posto su 174 Paesi a livello globale, per quanto concerne la percezione della corruzione: <http://cpi.transparency.org/cpi2012>. Nella letteratura socio-criminologica, *ex multis*: VANNUCCI, *Atlante della corruzione*, Milano, 2012, 43.; VANNUCCI, *La corruzione in Italia: cause, dimensioni, effetti*, in *La legge anticorruzione. Prevenzione e repressione della corruzione*, a cura di Mattarella-Pelissero, Torino, 2013, 25 ss. Nella letteratura penalistica, da ultimo, DOLCINI, *La legge 190/2012: contesto, linee di intervento, spunti critici*, in questa *Dir. pen. cont.* 2013, 1.

⁸⁹ SEMINARA, *La riforma dei reati di corruzione e concussione come problema giuridico e culturale*, in *Dir. pen. proc.*, 2012, 1235 ss.

⁹⁰ DELLA PORTA-VANNUCCI, *La corruzione come sistema. Meccanismi, dinamiche, attori*, Bologna, 2022.

entro cui è attratta la serie di reati sorretti da un abuso di potere pubblico per guadagni privati, ed *extortion*⁹¹, ossia la categoria che ingloba le condotte del pubblico agente caratterizzate da violenza o minaccia. Difatti, originariamente, l'architettura giuridica dei reati contro la pubblica amministrazione si fondava su due capisaldi: da un lato, la fattispecie corruttiva - ossia quella in cui l'abuso del soggetto pubblico si sviluppa su di un piano di corrispettività (o, appunto, negozialità) con il privato, laddove il primo accetta dal secondo per un atto relativo alle proprie attribuzioni, un compenso che non gli è dovuto - dall'altro, la fattispecie concussiva, in cui il soggetto pubblico, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere un'utilità indebita. Più nello specifico, la concussione era indifferentemente integrabile da condotte di costrizione, caratterizzate da violenza o minaccia, o da induzione, ossia "ogni attività di persuasione, convinzione o suggestione attuata in qualsiasi forma, anche larvata e indiretta"⁹². Come è evidente, da quest'ultimo punto di vista, si tratta di un'interazione radicalmente asimmetrica, laddove il soggetto pubblico non solo abusa delle sue qualità o poteri, ma ottiene un beneficio indebito attraverso forme più o meno pregnanti di coercizione. In buona sostanza, se nel primo caso il privato è soggetto/parte - *con* il funzionario pubblico - dell'accordo corruttivo, nel secondo il privato è soggetto *al* funzionario pubblico che esercita violenza, minaccia, o induzione, rispetto al quale si pone come vittima. È dunque naturale poter immaginare come, a fronte dei tratteggiati criteri distintivi tra concussione e corruzione, il privato avesse tutto l'interesse a qualificare il fatto come concussione per andare esente da pena, mentre il pubblico ufficiale aveva interesse a qualificarlo come corruzione poiché, in caso di condanna, avrebbe ricevuto una pena comparativamente meno grave. Quest'ultimo profilo ha rappresentato uno dei principali motivi per cui si è approdati alle modifiche introdotte dalla L. 6 novembre 2012, n. 190⁹³ - la cosiddetta Riforma Severino, dal nome del Mi-

⁹¹ LINDGREN, *The Theory, History, and Practice of the Bribery-Extortion Distinction*, in *University of Pennsylvania Law Review*, 1993, 1695-740; OSBORNE, *An exploration of extortion*, in *Journal of Financial Crime*, 2013, 163-185.

⁹² Cass., Sez. II, 1 dicembre 1995- 16 marzo 1996, n. 2809.

⁹³ L. 6 novembre 2012, n. 190, contenente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

nistro della Giustizia di allora- laddove istanze provenienti da organismi internazionali imponevano un'allocazione delle responsabilità penali tra soggetti pubblici e privati che non fosse sbilanciata sul pubblico ufficiale⁹⁴. Infatti, in Italia si era consolidato un orientamento giurisprudenziale volto ad estendere il campo di applicazione del reato di concussione attraverso tre direttrici: per un verso, accogliendo una nozione progressivamente più ampia ed elastica del *metus publicae potestatis*, ossia lo stato di soggezione del privato nei confronti del soggetto pubblico che qualificava il reato di concussione; per altro verso, ai fini della distinzione tra concussione e corruzione, postulando l'irrelevanza del vantaggio indebito collaterale conseguito dal privato a seguito della condotta abusiva del pubblico agente⁹⁵; infine, la qualificazione a titolo di concussione anche di condotte connotabili come prevaricatorie in base a particolari contesti in cui l'illegalità era tanto diffusa da ritenersi una prassi consolidata nell'ambiente di riferimento⁹⁶. Da quest'ultimo punto di vista, il riferimento va alla cosiddetta "concussione ambientale", ossia quella figura di creazione giurisprudenziale in cui il funzionario fa valere nei confronti del privato una pratica pacificamente accettata e considerata consuetudinaria di dare o promettere qualcosa come passaggio ineliminabile dell'iter amministrativo⁹⁷. In altre parole, si tratta di tutti quei casi in cui il funzionario pubblico non realizza una condotta inequivocabilmente coercitiva o induttiva, ma adotta un atteggiamento volto a rafforzare nel privato, attraverso comportamenti significativi, ammissioni o silenzi, la convinzione di dover effettuare l'illecita dazione o promessa, sulla scorta di una prassi consolidata nell'ambiente di riferimento⁹⁸. Nei casi di "concussione ambientale", l'*extraneus* era giudicato incolpevo-

⁹⁴ GRECO, *Third Evaluation Round, Evaluation Report on Italy Incriminations*, 22-23 marzo 2012, 32-33; OECD WGB, Italy, Phase 1 Report, 2001, 33 s.; in seguito, ID., Phase 2 Report, 2004, 33-36; OECD WGB, Phase 3 Report, 2011, 11-13.

⁹⁵ Cfr. Cass., Sez. VI, 31 dicembre 2003, Bertolotti, Rv. 228368.

⁹⁶ Sulle critiche espresse della dottrina sulla figura della c.d. "concussione ambientale" si vedano tra gli altri CONTENTO, *Concussione*, in *I delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione*, Torino, 1996, 117; FIANDACA, *Esigenze e prospettive di riforma dei reati di corruzione e concussione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2000, 890; PADOVANI, *Metamorfosi e trasfigurazione, la disciplina nuova dei delitti di concussione e corruzione*, in *Dir. pen. con.*, 2012, 787 ss.; Cass., Sez. VI, 18 dicembre 1998, n. 13395, Salvi, Rv. 213422.

⁹⁷ GAROFOLI, *Concussione e indebita induzione: il criterio discrezionale e i profili successori*, in *Dir. pen. cont.*, 2013, 10.

⁹⁸ GALLI, *Nuovo corso di diritto penale*, Milano, 2017; Cass., Sez. VI, 21 novembre 2002, n. 36551;

le sull'assunto che si fosse risolto alla dazione per scongiurare situazioni a lui pregiudizievoli, aprendo così al rischio di creare "una sorta di zona franca o, meglio, un «salvacondotto» per un certo mondo imprenditoriale che, per interessi propri, contribuisce alla creazione e al mantenimento del sistema presupposto di illegalità e che si ha difficoltà, sul piano della comune logica, a collocare nel ruolo di «vittima» del sistema"⁹⁹. Al netto di ciò, il confine tra concussione e corruzione risultava labile ogni qualvolta il privato, nonostante la pressione psicologica subita, fosse spinto alla dazione indebita anche alla luce di una concreta prospettiva di guadagno o risparmio. In questi ultimi casi, sancire la soccombenza della corruzione a favore della concussione significava costruire zone di impunità a favore di privati che, pur presentandosi come vittime di concussione, in realtà assumevano le vesti di veri e propri corrottori.¹⁰⁰ Di conseguenza, il legislator italiano è stato chiamato a sciogliere i nodi di simili criticità al fine di garantire una distribuzione più equilibrata delle responsabilità penali tra soggetti pubblici e privati e, attraverso la L. 190/2012, ha attuato un radicale mutamento della tutela penale nel sistema dei delitti contro la pubblica amministrazione. In quest'ultimo senso, invece di contenere la portata espansiva del delitto di concussione, la Riforma Severino ha attuato uno scorporamento (o spacchettamento¹⁰¹) del reato di concussione in due diverse fattispecie - concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità - laddove l'elemento di assoluta novità risiede nell'estensione della punibilità al privato indotto dal soggetto pubblico, non più considerato sempre e comunque vittima incolpevole delle pressioni del funzionario pubblico, ma collocato "in un terreno contiguo alla corruzione"¹⁰².

Cass., Sez. VI, 13 aprile 2000, n. 11918; Cass., Sez. VI, 18 dicembre 1998, n. 13395, Salvi, Rv. 213422.

⁹⁹ Cass., Sez. VI, 11 gennaio 2011, n. 25694, Rv. 250467. In dottrina: FIORE, *La "concussione ambientale": quale spazio normativo?*, in *I delitti contro la pubblica amministrazione. Rilezioni sulla riforma*, a cura di Cornetta-Camera-Del Matto, Napoli, 1989, 114 ss.; MUSCO, *Le attuali proposte individuate in tema di corruzione e concussione*, in *Revisione e riformulazione delle norme in tema di corruzione e concussione*, a cura di Cacucci, Bari, 1996, 46.

¹⁰⁰ In tal senso le raccomandazioni del GRECO (Groupe d'Etats contre la corruption) in seno al Consiglio d'Europa e dal WGB (Working group on bribery) presso l'Ocse. Sul punto si vedano anche le approfondite considerazioni espresse da MONGILLO, *L'incerta frontiera: il discrimine tra concussione e induzione indebita nel nuovo statuto penale della pubblica amministrazione*, in *Dir. pen. cont.*, 2013, 166 ss.

¹⁰¹ PALAZZO, *Concussione, corruzione e dintorni: una strana vicenda*, in *Dir. pen. cont.*, 2012, 229.

¹⁰² BENUSSI, *I delitti contro la pubblica amministrazione, tomo 1: I delitti dei pubblici ufficiali*, Padova,

In questa direzione, l'originario reato di concussione previsto dall'articolo 317 c.p. - che criminalizzava la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando delle proprie qualità o dei propri poteri, avesse costretto o indotto taluno a dare o promettere, a sé o a un terzo, denaro o altra utilità - è stato scisso in due distinte fattispecie incriminatrici: la prima, con analogia collocazione sistematica e rubrica della precedente, che enuclea la condotta esclusiva del pubblico ufficiale che "costringe" taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità (art. 317 c.p); la seconda - "induzione indebita a dare o promettere utilità" (319-*quater* c.p) - riferita ai casi in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, per i medesimi fini, "induca" taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità. Come accennato poc'anzi, in quest'ultimo caso, la condotta criminale è stata ricondotta alla "famiglia delle corruzioni"¹⁰³, comportando pertanto la punizione del privato, il quale però riceve una pena nettamente inferiore a quella del pubblico ufficiale (reclusione fino a 3 anni versus reclusione da 3 a 8 anni) a causa del maggior disvalore della condotta abusiva di quest'ultimo. A valle di una simile operazione legislativa, si è dunque reso necessario chiarire i concetti di "costrizione" e di "induzione", i quali, fino allo scorporo delle condotte induttive del pubblico agente previste dal previgente reato unitario di concussione, erano relegati a questioni meramente accademiche¹⁰⁴ che, tuttavia, non comportavano conseguenze concrete sul piano pratico: se la prima era connotata da una maggiore carica intimidatoria tale da privare la vittima di un significativo margine di scelta, l'induzione, caratterizzata più che altro da condotte suggestive, persuasive o, al più, ingannevoli, veniva considerata ini-

2013, 860.

¹⁰³ RONCO, *L'amputazione della concussione e il nuovo delitto di induzione indebita: le aporie di una riforma*, in *Arch. pen.*, 2013, 42; PADOVANI, *La messa "a libro paga" del pubblico ufficiale ricade nel nuovo delitto di corruzione impropria*, in *Guid. dir.*, 2012.

¹⁰⁴ Sul punto, MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, Torino, 1935, 160; GRISPIGNI, *I delitti contro la Pubblica Amministrazione*, Roma, 1953, 153; MAGGIORE, *Principi di diritto penale*, Bologna, 1934, 92; PAGLIARO, *Principi di diritto penale. Parte speciale. I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*, Milano, 1995, 118; ALTAVILLA, *Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*, in *Nuovo dig. it.*, Torino 1939, 943; ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, Milano, 1997, vol. II, 301; CERQUETTI, *Tutela penale della pubblica amministrazione e tangenti*, Napoli, 1996, 75; SEGRETO-DE LUCA, *I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*, Milano, 1991, 221 ss.

donea ad annullare la capacità di resistenza e reazione del privato.

Pertanto, all'indomani dell'entrata in vigore della novella normativa, e soprattutto a seguito della differenziazione del trattamento sanzionatorio, sono emersi diversi orientamenti volti a chiarire la cornice concettuale ed operativa delle figure criminose di nuovo conio contemplate dagli artt. 317 e 319-*quater* c.p., trovando infine una chiave risolutiva in seno alla sentenza n. 12228 del 24 ottobre 2013, in cui le Sezioni unite hanno determinato il perimetro dello spazio di impunità del privato che “non costretto ma semplicemente indotto da quanto prospettato dal pubblico funzionario disonesto” dia o prometta utilità indebite. A ben vedere, e tornando alla tematica centrale del presente scritto, il fenomeno della *sextortion* calato nell'ordinamento italiano solleva interrogativi non dissimili da quelli emersi in seno alla Riforma Severino, soprattutto con riferimento allo spazio di irresponsabilità che si intende riconoscere al privato¹⁰⁵ che offre la prestazione sessuale. In altre parole, dove si colloca e come si qualifica la condotta del privato che, a fronte dell'abuso di autorità affidata del soggetto pubblico, offre una prestazione sessuale che non corrisponde alla contropartita di un accordo corruttivo, né allo stato di soggezione derivante da una condotta concussiva del pubblico agente? Qual è l'effettivo spazio di responsabilità del privato che, in forza di una pressione psicologica indiretta, tacita o blandamente suggestiva, accetta la pretesa sessuale del pubblico ufficiale senza tuttavia perseguire collateralmente eventuali finalità illecite?

In definitiva, approfondendo i profili criminologici entro cui si esplica il fenomeno della *sextortion*, si rinvencono caratteristiche che, a seconda degli elementi contestuali e psicologici coinvolti, potrebbero venire enucleate, variamente, alla stregua di una fattispecie concussiva ovvero induttiva. È proprio alla luce di simili considerazioni che vale la pena approfondire gli approdi delle Sezioni unite in materia, nel tentativo di trovare un piano interpretativo consolidato capace di sciogliere i casi *borderline* come quello della *sextortion*. Difatti, l'ordinamento italiano sembra poter rappresentare un esempio virtuoso di elaborazione capace di scongiurare vuoti di tutela derivanti da fenomeni

¹⁰⁵ DAVIGO-MANNOZZI, *La corruzione in Italia: percezione sociale e controllo penale*, Roma-Bari, 2007, 294.

particolarmente opachi ma non per questo meno pregiudizievoli e diffusi. Pertanto, di seguito condurrà una breve analisi dell'approdo delle Sezioni unite 12228/2013 (di seguito anche sentenza Maldera) individuando i profili rilevanti per poter inquadrare la fattispecie della *sextortion* in modo coerente con la dinamica criminale e con il sistema normativo di riferimento.

7. *L'approdo giurisprudenziale e l'eredità delle Sezioni unite Maldera.* Le modifiche apportate dalla L. 190/2012 hanno comportato un accrescimento dello stato di "liquidità"¹⁰⁶ delle fattispecie preposte ad arginare contesti delittuosi nell'ambito di una situazione comune di dazione o promessa indebita da parte del privato nei confronti del pubblico agente. Fermo restando che la corruzione è caratterizzata dalla *par condicio contractualis*¹⁰⁷ - laddove le volontà del soggetto privato e di quello pubblico convergono liberamente verso un comune obbiettivo illecito ai danni della pubblica amministrazione¹⁰⁸ - la linea divisoria tra concussione e induzione indebita rimaneva un luogo piuttosto offuscato eppure nevralgico. Pertanto, in seguito all'entrata in vigore della riforma Severino, la giurisprudenza è stata particolarmente attiva nell'emanare pronunce rivolte a dipanare le nebulosità interpretative con riguardo ai reati di concussione e induzione indebita, dando così vita a un'eterogeneità di posizioni ritenute non sufficienti dalle Sezioni unite¹⁰⁹.

Più nello specifico, il panorama giurisprudenziale italiano si affidava a diversi criteri, i quali possono essere sostanzialmente ricondotti a tre distinti filoni interpretativi: il primo, relativo all'intensità della pressione prevaricatrice¹¹⁰; il

¹⁰⁶ BRUNELLI, *Le disposizioni penali nella legge contro la corruzione. Un primo commento*, in www.federalismi.it, 5 dicembre 2012, 13.

¹⁰⁷ Cass., Sez. VI, 26 marzo 1996, n.3022.

¹⁰⁸ Cass., Sez. VI, 3 novembre 2010, n. 38650.

¹⁰⁹ Cass., Sez. un., 24 ottobre 2013, cit., 15.

¹¹⁰ Ossia, il criterio "quantitativo-soggettivizzante": MONGILLO, *L'incerta frontiera*, cit., 13; Cass., Sez. VI, 4 dicembre 2012, n. 8695, con commento di VIGANÒ, *La Cassazione torna sulla distinzione tra concussione e induzione indebita*, in www.penalecontemporaneo.it, 28 febbraio 2013, il cui caso riguarda un comandante di una stazione di carabinieri, che avendo ottenuto come risarcimento dei danni subiti ad apparecchi autovelox da un'agenzia di assicurazione denaro, aveva richiesto una somma aggiuntiva, lamentando con insistenza l'insufficienza di quella ricevuta e intimando di esercitare il proprio potere di effettuare "interventi in danno dei clienti" della stessa assicurazione. Fanno ricorso allo stesso criterio, tra le altre, Cass., Sez. VI, 11 gennaio 2013, n. 16154, Pierri, Rv. 254539; Cass., Sez. VI, 21 gennaio 2013, n. 3093; Cass., Sez. VI, 11 febbraio 2013, n. 12388, Samo, Rv. 254441, in *Dir. e giust.*

secondo relativo alla natura giuridica del danno prospettato¹¹¹ - per cui nella costrizione il male è *contra ius*, mentre nell'induzione è *secundum ius*¹¹² - un terzo indirizzo intermedio¹¹³ che proponeva una "soluzione sincretista"¹¹⁴, ossia rivolta a valorizzare il tipo di vantaggio che il destinatario della pretesa indebita consegue (o aspira a conseguire) per effetto della dazione o della promessa di denaro o di altra utilità. Più nello specifico, il primo orientamento può dirsi "quantitativo" proprio perché si concentra sull'intensità della pressione esercitata sul privato, laddove solo una "significativa", "seria" e "specificata" intimidazione¹¹⁵ è capace di sollevare il privato da quel dovere di non collaborare con l'agente pubblico che, viceversa, interessa i casi di induzione indebita a dare o promettere utilità. Tuttavia, in assenza di criteri integrativi, un simile orientamento si dimostrava incapace di assicurare quel minimo di oggettività necessaria affinché una condotta abusiva potesse essere considerata sufficientemente seria e significativa da esprimere il disvalore caratteristico della concussione. A questo proposito, la giurisprudenza ha avanzato due possibili parametri suppletivi, concentrati rispettivamente sull'intensità della pressione rapportata al tipo di abuso¹¹⁶ ovvero sull'effetto psichico¹¹⁷. Così, dal primo punto di vista,

Online, 18 marzo 2013; Cass., Sez. VI, 25 febbraio 2013, n. 11942, Oliverio, Rv. 254444; Cass., Sez. VI, 11 gennaio 2013, n. 17285, Vaccaro, Rv. 25462; Cass., Sez. VI, 11 gennaio 2013, n. 18968, Bellini, Rv. 255072, in *Guida dir.*, 2013, 24, 82; Cass., Sez. VI, 12 giugno 2013, n. 28431, Cappello, Rv. 255614, in *Cass. pen.*, 2014, 2536.

¹¹¹ Ossia il criterio "qualitativo-oggettivizzante", MONGILLO, *L'incerta frontiera*, cit., 33.

¹¹² Cass., Sez. VI, 22 gennaio 2013, n. 3251, Roscia, Rv. 253936; Cass., Sez. VI, 15 febbraio 2013, n. 7495, Gori, Rv. 254021: «[...] l'art. 319 quater c.p. suppone parimenti un'intimidazione psicologica»; Cass., Sez. VI, 25 gennaio 2013, n. 13047, Piccinno, Rv. 254466 e Cass., Sez. VI, 12 aprile 2013, n. 16566, Caboni: «la condotta di induzione rilevante ai fini dell'art. 319 quater c.p. deve essere certamente caratterizzata da una condizione di *metus publicae potestatis* e da una forma di pressione psicologica, ma la stessa [deve] essere più propriamente una forma di persuasione, di prospettazione della convenienza del cedere alla richiesta del pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio piuttosto che la minaccia in senso tecnico (art. 612 cod. pen.)»; Cass., Sez. VI, 17 aprile 2013, n. 17593, Marino, Rv. 254622: nell'induzione «è chiara la ratio dell'incriminazione di chi abbia subito il metus. Egli si è infatti risolto a dare o a promettere l'utilità non soltanto in forza di quest'ultimo ma anche perché mirava ad evitare conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'applicazione della legge»; Cass., Sez. VI, 18 aprile 2013, n. 17943, Sammatrice, Rv. 254730 e Cass., Sez. VI, 18 aprile 2013, n. 17944.

¹¹³ Cass., Sez. VI, ord. 13 maggio 2013, n. 20430, Cifarelli.

¹¹⁴ SCOLETTA, *I mobili confini tra concussione e induzione indebita nelle prime sentenze della Corte di Cassazione*, in *Neldiritto*, 2013, 886.

¹¹⁵ Cass., Sez. VI, 21 febbraio 2013, n. 8695.

¹¹⁶ Cass., Sez. VI, 21 febbraio 2013, n. 8695.

¹¹⁷ Cass., Sez. VI, 15 aprile 2013, n. 17285, Vaccaro, Rv. 254620.; Cass., Sez. VI, 30 aprile 2013, n. 18968, Bellini, Rv. 255072.

ciò che rileva sarebbe il *quantum* di strumentalizzazione dei poteri o delle qualità, laddove il timore nei confronti del privato deriva dall'esercizio della minaccia mentre nell'induzione è presente una serie di attività di persuasione, suggestione tacita o atti ingannevoli. Per converso, il secondo sotto-indirizzo attribuiva risalto al reale impatto della condotta abusiva del pubblico ufficiale sulla psiche del privato, laddove la coazione psichica ingenerata dall'induzione, diversamente dalla concussione, non sarebbe da ritenersi gravemente condizionata, lasciando quindi al privato la possibilità di non accedere alla pretesa del soggetto pubblico.

Per altro verso, anche il secondo orientamento sembrava generare profili problematici, soprattutto con riferimento ai casi più ambigui in cui, ancora una volta, risultava sfumata la sfera di attrazione della concussione rispetto a quella dell'induzione. In altre parole, l'orientamento per cui nella concussione il soggetto pubblico infligge un danno oggettivamente ingiusto¹¹⁸, mentre nell'induzione si tratterebbe di conseguenze sfavorevoli derivanti dall'applicazione della legge, offriva risultati inequivocabili solo nei casi in cui la volontà del privato fosse stata piegata da una minaccia, più o meno esplicita, di danni ingiusti, ossia, secondo siffatto orientamento, da conseguenze non derivanti dalla corretta applicazione della legge. Infine, anche l'indirizzo intermedio¹¹⁹ sembrava non rispondere adeguatamente ai casi chiaroscurali. Da questo ultimo punto di vista, la giurisprudenza¹²⁰ aveva sviluppato un criterio che mutuava dal primo indirizzo l'attenzione all'intensità della pressione perpetuata dal soggetto pubblico ed il grado di autodeterminazione del privato, integrandolo con il parametro del vantaggio che il destinatario della pretesa indebita consegue o pretende di conseguire attraverso la dazione o la promessa di denaro o altra utilità. In buona sostanza, l'*extraneus* sarebbe vittima di

¹¹⁸ Cfr. Cass., Sez. VI, 9 luglio 2013 n. 29338, Policastro, Rv. 255615.

¹¹⁹ Cass., Sez. VI, ord. 13 maggio 2013, n. 20430, Cifarelli.

¹²⁰ Cass., Sez. VI, 12 marzo 2013, n. 11794, Melfi, Rv. 254440. Si v. anche, oltre alla sentenza Milanese [nota 185], appresso esaminata, Cass., Sez. VI, 12 marzo 2013, Castelluzzo, Rv. 254437 (caso concernente le condotte del capo di un Ufficio Circondariale Marittimo, il quale, abusando della sua funzione, aveva cercato in varie occasioni di indurre - o aveva effettivamente indotto - i titolari di agenzie di pratiche nautiche a corrispondergli indebite somme per agevolare la rapida evasione di altrettante pratiche di immatricolazione di natanti, talvolta supportando la richiesta con la prospettazione di un allungamento dei tempi burocratici in caso di mancato pagamento).

concussione ogni qualvolta che il pubblico agente l'avesse posto davanti all'alternativa secca di accettare la pretesa indebita oppure di subire il pregiudizio minacciato; mentre sarebbe coautore indotto laddove la dazione o la promessa illecita rappresentasse la condizione affinché il pubblico agente agisse in modo che l'*extraneus* traesse comunque un vantaggio indebito. Tuttavia, un simile approccio non era capace di enucleare i casi caratterizzati da una compresenza, inscindibile, dell'offerta alternativa di un vantaggio indebito, quella che nella filosofia politica e morale è stata denominata come *throtfer*¹²¹, ossia una combinazione tra minaccia (*threat*) e offerta (*offer*), in cui la vis coercitiva interessa altresì la prospettazione di un beneficio. Detto diversamente, si tratta di tutti quei casi in cui il pubblico funzionario «non si limita ad agitare il bastone del male ingiusto, secondo gli stilemi classici della concussione, ma tende anche la carota del beneficio indebito, quale conseguenza del pagamento illecito»¹²², finendo quindi per diventare la ragione prevalente della decisione del privato. Pertanto, se antieriforma simili situazioni venivano linearmente ricondotte entro l'alveo della concussione stante la soggezione psicologica del privato, la novella normativa ha invece costretto ad un ulteriore sforzo interpretativo per comprendere se i casi a cavallo tra la minaccia e l'offerta vengano attratti, per converso, nella sfera operativa dell'induzione. In definitiva, a fronte di questa miscellanea di criteri ed orientamenti, le Sezioni unite sono state chiamate a tracciare la linea divisoria tra concussione e induzione indebita a dare o promettere, segnando un approdo definitivo che si avvale di una soluzione da più parti ritenuta innovativa¹²³: «la linea di di-

¹²¹ Il termine fu coniato da STEINER, *Individual Liberty*, in *Proceedings of the Aristotelian Society*, 1974; LINDGREN, *The Theory, History, and Practice of the Bribery-Extortion Distinction*, in *Univ. Pennsylvania L. Rev.*, 1993, 1700 s.; AYRES, *The Twin Faces of Judicial Corruption: Extortion and Bribery*, in *Denver Univ. L. Rev.*, 1997, 1235.

¹²² MONGILLO, *La corruzione tra sfera interna e dimensione internazionale. Effetti, potenzialità e limiti di un diritto penale "multilivello" dallo Stato-nazione alla globalizzazione*, Napoli, 2012, 59 ss.

¹²³ V. DONINI, *Il corr(ero) indotto tra passato e futuro*, in *Cass. pen.*, 2014, 1482 ss.; PIVA, *Alla ricerca dell'induzione perduta: le Sezioni Unite tentano una soluzione*, in *Dir. pen. cont.*, 2014, 231 ss.; SASSA, *Concussione e induzione indebita: il formante giurisprudenziale tra legalità in the books e critica dottrinale*, in *Dir. pen. cont.*, 2015, 241 ss.; VALENTINI, *Le Sezioni Unite e la politica giudiziaria delle dimensioni parallele*, in *Arch. pen.*, 2014, 1 ss.; GIOIA, *Il criterio di distinzione tra concussione e induzione indebita alla prova delle ipotesi di throtfer (minaccia/offerta)*, in *Dir. pen. cont.*, 2014 41 ss.; GAMBARDELLA, *La massima "provvisoria" delle Sezioni unite Maldera: le possibili conseguenze intertemporali*, in *Arch. pen.*, 2013, 1 ss.

scrimine tra le due fattispecie ruota intorno al fatto che, nell'induzione indebita prevista dall'art. 319-*quater* c.p., si assiste ad una condotta di pressione non irresistibile da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che lascia al destinatario della stessa un margine significativo di autodeterminazione e si coniuga con il perseguimento di un suo indebito vantaggio. Al contrario, nel reato, più grave, della concussione per costrizione si sarebbe in presenza di una condotta del pubblico ufficiale che limita radicalmente la libertà di autodeterminazione del destinatario». In questo contesto, la Suprema Corte tiene a precisare che, sebbene la fattispecie concussiva e quella induttiva siano accomunate dall'elemento dell'abuso di potere o qualità dell'agente pubblico¹²⁴, il quale possiede un'efficacia psicologica motivante per il soggetto privato, esse si differenziano per la diversa possibilità di resistenza del privato dinanzi alla pressione, più o meno intensa, del pubblico ufficiale. In altre parole, se la concussione va intesa come costrizione psichica relativa (*vis compulsiva*), capace di porre la vittima di fronte all'alternativa secca di aderire all'indebita richiesta oppure di subire le conseguenze negative di un suo rifiuto, l'induzione, per converso, pur comportando un'alterazione del processo volitivo dell'interlocutore, lascerebbe al privato un residuo di autodeterminazione nel senso di prestare acquiescenza o resistere alla richiesta indebita. Tuttavia, affidarsi ad un criterio di verifica esclusivamente "soggettivizzante" che si radica sul diverso grado di pressione al quale il privato è sottoposto rischia di condurre a risultati evasivi, imponendo quindi che la valutazione venga corredata da un elemento oggettivo capace di assicurare un tasso di maggiore determinatezza. È proprio in questo senso che si comprende come, oltre alla valutazione dell'autodeterminazione residuale in capo al privato concusso/indotto, è necessario identificare il vantaggio che quest'ultimo può potenzialmente conseguire dall'adesione alla pressione del pubblico ufficiale. In definitiva, la maggiore o minore gravità della pressione deve essere letta alla luce degli aspetti contenutistici di quanto il pubblico agente prospetta al privato e come questi si traducano in termini di danno o vantaggio laddove non si aderisca alla richiesta alternativa di dazione o promessa di denaro o di altra utilità. È dunque in forza di un simile inquadramento che «il criterio di-

¹²⁴ Cass., Sez. un., 24 ottobre 2013, n. 12228, Maldera, 22.

scretivo tra il concetto di costrizione e quello di induzione (...) deve essere ricercato nella dicotomia minaccia-non minaccia, che è l'altro lato della medaglia rispetto alla dicotomia costrizione-induzione, evincibile dal dato normativo»¹²⁵. Pertanto, il soggetto privato cederebbe alla richiesta del pubblico agente «non perché coartato e vittima del metus nella sua espressione più forte», ma piuttosto nella prospettiva di trarre un indebito vantaggio per sé. È proprio in quest'ultimo senso che la punibilità del privato costituisce l'indice rivelatore del significato dell'induzione, nella misura in cui quest'ultima si colloca figurativamente in una posizione intermedia tra la condotta sopraffattrice della concussione e lo scambio corruttivo, quasi a superamento del cosiddetto canone della mutua esclusività di questi due illeciti. Detto diversamente, «l'induzione indebita si atteggia come concussione attenuata nei confronti del soggetto pubblico, mentre, con riferimento a quello privato, essa si comporta come una sorta di corruzione mitigata dall'induzione»¹²⁶.

Nonostante il tracciamento di un simile perimetro, la Suprema Corte tiene a precisare che vi sono dei casi in cui il *discrimen* tra i concetti di costrizione ed induzione è interessato da incertezze sul piano probatorio con riguardo all'effetto coartante ovvero persuasivo che l'abuso del pubblico agente cagiona sulla libertà di autodeterminazione della controparte. Da quest'ultimo punto di vista vengono infatti in considerazione i cosiddetti casi *borderline*, ossia quelle situazioni al confine tra concussione e induzione indebita in cui le traiettorie definite in tema di costrizione/induzione possono apparire sfumate¹²⁷. Si pensi, ad esempio, all'abuso di qualità in cui il pubblico funzionario fa pesare la sua posizione soggettiva senza tuttavia riferirsi al compimento di uno specifico atto del proprio ufficio o servizio, oppure alla condotta suggestiva del pubblico agente che prospetta in modo implicito un danno generico, laddove il destinatario può legittimamente prevedere la possibilità di subire un'oggettiva ingiustizia. In casi del genere sarà dunque necessario contestualizzare la vicenda in modo complessivo al fine di appurare se tra gli interlocutori si sia instaurata una dialettica utilitaristica oppure l'*intraneus* si stato as-

¹²⁵ Cass., Sez. un., 24 ottobre 2013, n. 12228, Maldera, 37.

¹²⁶ MONGILLO, *L'incerta frontiera*, cit., 39.

¹²⁷ Cass., Sez. un., 24 ottobre 2013, n. 12228, Maldera, 40.

soggettato ad un messaggio di sopraffazione da parte del pubblico agente. È pertanto in seno a queste casistiche che occorre l'ausilio di un criterio integrativo volto a dirimere se l'atteggiamento del privato sia stato motivato dal timore di possibili ritorsioni antiggiuridiche, individuato nella dicotomia tra "danno ingiusto" e "vantaggio indebito". Così, se nei casi di concussione il privato è posto in una condizione di soggezione tale da assecondare la richiesta del pubblico agente per il timore di possibili ritorsioni antiggiuridiche (danno ingiusto), la dinamica dell'induzione è invece caratterizzata dalla prospettiva di acquisire la benevolenza del pubblico agente, non solo nel senso di un beneficio determinato e specificatamente individuato, ma anche di una generica "disponibilità" clientelare del soggetto pubblico rispetto al privato (vantaggio indebito).

Alla stessa logica si deve pervenire anche per quelle situazioni cosiddette "miste" o "ambivalenti", vale a dire quei casi in cui il pubblico agente non si limita a minacciare un danno ingiusto, ma alletti altresì - e contestualmente- il suo interlocutore con la promessa di un vantaggio indebito. Si tratta, in buona sostanza, di casistiche in cui minaccia e offerta si fondono in un'unica realtà inscindibile¹²⁸, richiedendo all'interprete di accertare se il vantaggio indebito abbia prevalso sull'aspetto intimidatorio. Infine, è necessario procedere in modo analogo per quelle situazioni limite in cui l'*extraneus*, attraverso la prestazione indebita, intende soprattutto preservare un proprio interesse di rango particolarmente elevato (si pensi al bene vita) oppure sacrifica, con la prestazione indebita, un bene strettamente personale di particolare valore come la libertà sessuale.¹²⁹

In definitiva, la valutazione della pressione morale esercitata dal pubblico agente, nel senso della sua capacità di limitare in modo più o meno ampio la libertà di autodeterminazione del destinatario, assurge a criterio principale per dirimere i casi di concussione e induzione indebita, laddove è necessario affidarsi alla coppia "danno ingiusto-vantaggio indebito" per districare le maglie delle situazioni *borderline*. Da quest'ultimo punto di vista, la Cassazione tiene a precisare che gli elementi del danno ingiusto e del vantaggio indebito

¹²⁸ Cass., Sez. un., 24 ottobre 2013, n. 12228, Maldera, 41.

¹²⁹ Cass., Sez. un., 24 ottobre 2013, n. 12228, Maldera, 43.

devono essere interpretati alla luce della loro operatività dinamica all'interno della vicenda concreta, di modo che sia possibile procedere ad un apprezzamento della vicenda imputata che valorizzi l'effettiva portata dei beni coinvolti e, di conseguenza, il ruolo che il privato ricopre agli occhi dello statuto penale della pubblica amministrazione. È precipuamente in seno a quest'approdo che si possono ravvisare degli estremi utili ad inquadrare casi limite come quelli della *sextortion*, che non solo si collocano nei punti di intersezione tra concussione ed induzione indebita a dare o promettere utilità, ma che coinvolgono altresì beni di rango talmente elevato da richiedere un'analisi che, per l'appunto, contestualizzi in modo serio e approfondito l'interazione tra il danno prospettato ed il vantaggio indebito ricevuto¹³⁰.

8. *La sextortion alla luce dei "criteri Maldera"*. L'approdo delle Sezioni unite Maldera ha sollevato non poche perplessità, a partire dalla maggiore gravità sul piano del trattamento del privato di una disposizione ritenuta residuale e dal fatto che un abuso giuridicamente inteso non possa risolversi in un reciproco vantaggio tanto di chi abuso quanto di chi subisce l'abuso¹³¹, sino alla circostanza per cui nei casi-limite non si ricorra tanto ai criteri oggettivi della minaccia- non minaccia e danno-vantaggio, quanto a parametri soggettivi basati sulle spinte che hanno motivato la dazione o la promessa indebita¹³².

In buona sostanza, nel ragionamento della Suprema Corte è stata registrata una fluidità ricostruttiva che lascerebbe un eccessivo margine interpretativo da parte della giurisprudenza¹³³. Nonostante ciò, occorre tener conto del fatto che lo sforzo nomofilattico della sentenza Maldera si inserisce in un territorio già

¹³⁰ Questo è anche l'orientamento adottato dalla giurisprudenza successiva alla sentenza a Sezioni unite: Cass., Sez. II, 5 maggio 2015, n. 23019, Adamo, Rv. 264278; Cass., Sez. VI, 4 novembre 2015, n. 1331; Cass., Sez. VI, 10 marzo 2015, n. 22526; Cass., Sez. VI, 28 aprile 2016, n. 17684.

¹³¹ VIVA, *Riflessioni sui criteri "Maldera" alla luce dell'ordinamento penale: punti critici dell'interpretazione e della compatibilità costituzionale del micro-sistema concussivo*, in *Giur. pen.*, 2018, 13; COLLICA, *La tenuta della sentenza Maldera, tra conferme e nuovi disorientamenti*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, 12.

¹³² FERRANTE, *I confini tra concussione, induzione indebita e corruzione: un'ardua mappatura*, in *diritti-fondamentali*, 2015, 14; DONINI, *Il cor(reo) indotto tra passato e futuro. Note critiche a S.S.U.U., 24 ottobre 2013 - 14 marzo 2013, n. 29180, Cifarelli, Maldera e a. ed alla l. n. 190 del 2012*, in *Cass. pen.*, 2014, 1482 s.

¹³³ BALBI, *Sulle differenze tra i delitti di concussione e di indebita indebita a dare o promettere utilità*, in *Dir. pen. cont.*, 2014, 4.

impervio rappresentato dalla duplicazione normativa in due fattispecie che ricorrono a lemmi – la “costrizione” e l’”induzione” – dotati di estrema variegatura nel significato¹³⁴, che tuttavia sembra capace di offrire una lente utile attraverso la quale tradurre in termini giuridici il fenomeno della *sextortion*, attribuendogli una collocazione sistematica coerente con gli interessi coinvolti dalla dinamica criminosa. Sul punto, vale la pena notare che il piano asimmetrico in cui si declina l’interazione tra chi “agisce” la *sextortion* e chi la “subisce” risulta aderente al concetto di abuso di potere per come dettagliato nella pronuncia della Suprema Corte. Difatti, come nei casi evocati dagli articoli 317 e 319-*quater* c.p. -, anche la *sextortion* rinviene nella strumentalizzazione del potere del soggetto pubblico il mezzo imprescindibile affinché il privato si motivi psicologicamente nel senso di offrire o promettere l’attività sessuale indebita. In questo contesto, l’elemento della prestazione sessuale impone una riflessione approfondita su come la libertà di autodeterminarsi del privato in ordine alla sua sfera sessuale interagisce con l’abuso perpetuato dal soggetto pubblico. Più nello specifico, quando sono in gioco beni strettamente personali di particolare valore come la libertà sessuale, è imperativo scongiurare mere presunzioni o inaffidabili automatismi¹³⁵ che rischiano di sottovalutare, o addirittura ignorare, il registro comunicativo instauratosi tra le parti ed il reale disvalore della vicenda. È proprio alla luce di simili considerazioni che la giurisprudenza ha chiarito come, in taluni casi, la presenza di un interesse di rango particolarmente elevato è sintomatico del fatto che il processo volitivo del privato non possa dirsi motivato dalla prospettiva di un vantaggio indebito. Ciò non avviene solo nei casi in cui il privato intende preservare un interesse riconosciuto come essenziale – ove è possibile ravvisare uno stato psicologico assimilabile alla coazione morale di cui all’art. 54, comma terzo, cod. pen., con conseguente decisiva incidenza negativa sulla sua libertà di autodeterminazione¹³⁶ – ma altresì nei casi in cui l’*extraneus* sacrifichi un bene strettamente personale in spregio a qualsiasi criterio di proporzionalità, tanto da venire

¹³⁴ VIVA, *Riflessioni sui criteri “Maldera” alla luce dell’ordinamento penale: punti critici dell’interpretazione e della compatibilità costituzionale del micro-sistema concussivo*, in *Giur. pen.*, 2018, 14.

¹³⁵ Cass., Sez. un., 24 ottobre 2013, n. 12228, Maldera, 44.

¹³⁶ Cass., Sez. un., 24 ottobre 2013, n. 12228, Maldera, 43.

ad escluder lo stesso concetto di vantaggio indebito. A conferma di una simile impostazione, la Suprema Corte offre due casi sintomatici in cui la presenza di un vantaggio indebito a favore del privato soccombe dinanzi al valore del bene coinvolto o sacrificato. Per un verso, si pensi al caso del primario dell'unità operativa di cardiocirurgia che pretende da un paziente una certa somma di denaro per operare personalmente e con precedenza sugli altri, peraltro ingenerando un certo grado di allarme circa l'urgenza dell'intervento salvavita: sebbene è indubbio che l'accondiscendenza del privato si traduca in un trattamento di favore rispetto ad altri pazienti, non si può invero ignorare come il suo processo volitivo non sia condizionato dalla prospettiva di percorrere un canale preferenziale, quanto piuttosto dalla componente coercitiva dell'intero contesto¹³⁷ derivante dalla percezione di un grave rischio per il bene vita. Per altro verso, si consideri la condotta del poliziotto che invita un'extracomunitaria a consumare un rapporto sessuale gratuito dopo averla sorpresa sprovvista di documenti e nell'atto di esercitare per strada il meretricio. In tale situazione, «[...] l'esercizio dei poteri di polizia si appalesa deviato dal fisiologico schema funzionale ed assume evidenti connotati di prevaricazione costringitiva per il coinvolgimento nella pretesa indebita di un bene fondamentale della persona (libertà sessuale) ed in assenza di sintomi di adesione, sia pure "indotta", della donna, e ciò a prescindere dalla natura ingiusta o giusta del danno oggetto del messaggio veicolato dal poliziotto». Le ipotesi fin qui illustrate esemplificano come il criterio del danno-vantaggio possa risultare eccessivamente netto e statico per apprezzare il reale disvalore di vicende che si collocano nella cosiddetta "zona grigia".

In definitiva, si può pacificamente convenire che «[...] qualora rispetto al vantaggio prospettato dal pubblico agente quale conseguenza della promessa o della dazione indebita dell'utilità, si accompagni anche un male ingiusto di portata assolutamente spropositata, la presenza di un utile immediato e contingente per il destinatario dell'azione illecita risulta priva di rilievo ai fini della possibile distinzione tra costrizione da concussione ed induzione indebita, in quanto, in tal caso, il beneficio risulta integralmente assorbito dalla preponde-

¹³⁷ Cass., Sez. un., 24 ottobre 2013, n. 12228, Maldera, 44.

ranza del male ingiusto»¹³⁸.

Tutto considerato, una logica di questo tipo permette di apprezzare i casi in cui l'attività sessuale costituisce l'oggetto dello scambio, potendo, a seconda dei profili rilevanti, ricondurre simili fenomeni al paradigma della concussione ovvero a quello dell'induzione indebita a dare o promettere utilità. In buona sostanza, il binomio danno ingiusto-vantaggio indebito rappresenta il canale entro cui veicolare la valutazione di vicende in cui, a fronte di un'attività sessuale promesso o prestata, l'elemento costrittivo ovvero induttivo rischiano di sfumare eccessivamente.

Pertanto, risulteranno prevalenti i profili caratteristici della concussione laddove il vantaggio conseguito dal privato tramite l'indebita prestazione sessuale non è altro che un trattamento o servizio a cui esso aveva già diritto e che viene pregiudicato dall'abuso di potere perpetrato dall'agente pubblico. È proprio in una simile prospettiva che si comprende come la transazionalità dell'elemento sessuale sia servente ad aggirare le potenziali conseguenze negative che, seppur presentate in forme più larvate della tradizionale violenza e minaccia caratteristica della condotta concussiva, nei fatti, si atteggiano alla stregua di una prevaricazione costrittiva a discapito della libertà di autodeterminazione sessuale del privato. Tuttavia, è bene precisare che non tutti i casi in cui l'elemento sessuale si pone come moneta di scambio possono essere interpretati alla luce della fattispecie prevista dall'articolo 317 c.p. Difatti, il coinvolgimento nella pretesa indebita di un bene fondamentale della persona non è sempre sufficiente ad inquadrare un caso alla stregua del reato di concussione, essendo necessario operare un bilanciamento tra gli interessi e i beni coinvolti. Pertanto, laddove la prestazione sessuale sia motivata dall'aspettativa, seppur collaterale, di conseguire comunque un vantaggio indebito - ossia, diversamente dalla prima ipotesi, non dovuto *ab origine* - sembra il caso di poter ravvisare gli estremi della fattispecie di cui all'articolo 319-*quater*, in quanto si assiste ad una strumentalizzazione della propria libertà sessuale con la prospettiva di assicurarsi una generica benevolenza ovvero una disponibilità clientelare del pubblico agente tale¹³⁹. In altre parole, il bi-

¹³⁸ Cass., Sez. VI, 28 ottobre 2012, n. 38863; Cass., Sez. VI, 16 gennaio 2023, n. 1298.

¹³⁹ RONCO, *L'amputazione della concussione e il nuovo delitto di induzione indebita: le aporie di una*

lanciamento dei beni contrapposti nel conflitto decisionale impone di individuare un riscontro oggettivo circa il registro comunicativo instauratosi tra il privato ed il pubblico agente, di modo che sia possibile valutare l'effettiva dinamica criminale e, di conseguenza, il trattamento sanzionatorio eventualmente previsto per il privato. In questo senso, la natura del vantaggio ottenuto dal privato si atteggia a indice sintomatico del processo volitivo dell'*extraneus* dal quale, specularmente, si potrà desumere l'intento prevaricatorio del soggetto pubblico ovvero quello condizionante. In definitiva, anche qualora sia coinvolto un bene di rango primario come quello dell'integrità sessuale, il vantaggio indebito perseguito o effettivamente conseguito dal privato si pone come "criterio d'essenza"¹⁴⁰ per distinguere i casi in cui la prestazione sessuale rappresenta la contropartita per un male ingiusto e oggettivamente sproporzionato ovvero per un vantaggio oggettivamente indebito poiché non dovuto, laddove solo nella prima ipotesi viene esclusa la responsabilità del privato che ha "sacrificato" la sua libertà sessuale a fronte di un abuso di potere del pubblico agente, contrariamente a coloro che hanno "strumentalizzato" la loro libertà sessuale nell'assecondare le pretese indebite provenienti dalla parte pubblica.

9. *Conclusioni.* Il tema della *sextortion* solleva una serie di questioni che non solo interrogano sulla capacità del diritto penale di rispondere con tempestività a fenomeni in costante mutamento, ma rappresenta altresì una sfida per gli operatori del diritto i quali, nel loro lavoro interpretativo, hanno il fondamentale compito di fornire gli strumenti per inquadrare casistiche che, diversamente, sfuggirebbero ad un assetto di adeguata tutela. Ciò è tanto più vero quando si innescano dinamiche in cui all'abuso di un potere affidato si combina altresì il pregiudizio di un bene di rango talmente elevato come l'integrità sessuale della persona. In assenza di previsioni specifiche che criminalizzino situazioni in cui individui qualificati, per poteri o qualità, sfruttano sessualmente coloro che dipendono dal loro potere, sorge il rischio di creare zone di impunità e vuoti di tutela. Difatti, come si è avuto modo di dimostrare, la *sex-*

rimforma, in *Arch. pen.*, 2013, 42.

¹⁴⁰ Riprendendo la formula di: Cass., Sez. un., 24 ottobre 2013, n. 12228, Maldera, 36.

tortion rappresenta un fenomeno che, sebbene non ancora sufficientemente indagato, presenta caratteristiche tali da poterne desumere l'impatto sugli individui e a livello sistematico. In altre parole, come tutte le dinamiche di potere che si avvalgono delle vulnerabilità altrui, la *sextortion* costituisce una reale minaccia al pieno godimento dei diritti fondamentali e alla creazione di un apparato sociale avulso da strumentalizzazioni dei poteri affidati. Alla luce di ciò, alcuni ordinamenti hanno convenuto sulla necessità di formulare un reato autonomo che punisse chiunque condizioni l'adempimento di un dovere d'ufficio pubblico o privato al compimento di un'attività di natura sessuale, mentre altri hanno tentato di includere il fenomeno entro le tradizionali categorie previste per i casi di corruzione e per quelli di abuso sessuale, non senza difficoltà teoriche ed applicative. Da quest'ultimo punto di vista, sorge il problema di inquadrare uno scambio illecito a vantaggi sperequati (laddove una parte beneficia della frustrazione di un bene di rango primario) entro il perimetro della totale, o comunque preponderante, corrispettività dei vantaggi indebiti prevista per la corruzione. Per altro verso, voler interpretare la *sextortion* attraverso la lente degli abusi sessuali apre a sfide di carattere probatorio, soprattutto per quanto riguarda la misura del consenso prestato o coartato. In un contesto così polarizzato, l'ordinamento italiano rappresenta una via mediana capace non solo di valorizzare gli elementi positivi di entrambi gli orientamenti, ma altresì di carpire il registro comunicativo che si instaura in casi in cui il sesso costituisce il prezzo per un vantaggio a cui si aveva già diritto. In buona sostanza, l'interpretazione della giurisprudenza italiana, da una parte, si affida alle tradizionali categorie alla base della criminalizzazione di condotte poste in essere in violazione della fiducia affidata, dall'altra, opera un bilanciamento approfondito degli interessi e dei beni coinvolti al fine di apprezzare il reale disvalore della vicenda. È proprio in forza di questa combinazione di approcci che l'ordinamento italiano si dimostra un esempio virtuoso di elaborazione giurisprudenziale, capace di contenere condotte che si consumano a cavallo di due fattispecie, scongiurando, in definitiva, vuoti di tutela derivanti da fenomeni particolarmente opachi ma altrettanto diffusi e pericolosi.